

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGHINONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il codice di procedura penale non fissa entro quale termine il giudice per le indagini preliminari deve decidere in ordine alla opposizione della parte offesa, ex articolo 410 del codice di procedura penale, contro la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e non prevede nessun rimedio nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari ritardi la decisione per tempi irragionevolmente lunghi, verificando l'azione penale col decorrere della prescrizione;

ad esempio il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lodi non ha ancora deciso (dopo venti mesi), in merito all'opposizione presentata dalla parte offesa il 5 maggio 1995, contro la richiesta di archiviazione di un procedimento aperto nel 1994 per presunte violazioni degli articoli n. 328 del codice penale e 481 del codice penale, in relazione agli articoli n. 674 del codice penale e n. 13 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988, per la omessa tutela della salute pubblica dalle emissioni inquinanti della centrale Enel di Tavazzano/Montanaso, la quale rientra tra le industrie insalubri di prima classe ex articolo 216 e 217 del testo unico leggi sanitarie; (vedi articolo « Inchiesta sull'inquinamento della centrale Enel » — « *Il Cittadino di Lodi* » del 18 settembre 1996;

il suddetto procedimento, tuttora presente presso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lodi, è del tutto simile a quello avviato nel 1994 dalla procura circondariale di Mantova, la quale, in

data 2 ottobre 1996, ha citato a giudizio i vertici Enel, con l'imputazione di aver gestito le centrali di Ostiglia e Sermide in modo « oggettivamente e gravemente nocivo per la salute pubblica (in relazione ai danni all'apparato respiratorio, al sistema nervoso ed agli occhi) e per l'ambiente (per il contributo alla formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide) », scaricando all'atmosfera dal 1988 al 1995, circa 45/50.000 tonnellate/anno di gas tossici (SO₂+Nox) e circa 1.500 tonnellate/anno di polveri cancerogene (contenenti nichel ed incombusti carboniosi) senza adottare « misure ed accorgimenti, quali in particolare l'installazione di impianti di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi sviluppati dalle centrali, capaci di contenere o ridurre le emissioni, entro i limiti consentiti dallo stato della tecnica, a livelli per la protezione della salute e dell'ambiente » —:

se non convenga sulla necessità ed urgenza di aggiornare il codice procedure penale fissando un termine perentorio (non superiore a sei mesi), entro il quale il giudice per le indagini preliminari debba pronunciarsi in merito all'opposizione ex articolo 410 del codice di procedura penale della parte offesa avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e prevedendo la possibilità di ricorso al tribunale in caso di omessa pronuncia da parte del giudice per le indagini preliminari nel termine di cui sopra.

(4-08020)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata si rappresenta che l'attuale disciplina del codice di procedura penale — che*

i magistrati sono tenuti a rispettare ai sensi dell'articolo 124 c.p.p. anche quando l'inosseranza delle norme non importa nullità o altra sanzione processuale —, prevede che il giudice provveda sulle richieste delle parti senza ritardo o, comunque, salvi i casi in cui specifiche disposizioni di legge impongano un termine diverso, entro quindici giorni.

La previsione indicata, dettata dall'articolo 121 c.p.p., ha carattere generale e trova applicazione nel caso in esame, posto che l'articolo 410 c.p.p. non fissa alcun termine per provvedere sulla richiesta della parte offesa.

Benché il termine abbia carattere ordinario, dalla disposizione si ricava un obbligo del giudice di provvedere entro un lasso di tempo ragionevole sulle richieste delle parti.

A questo proposito, si segnala che il Ministro di Grazia e Giustizia ha presentato il disegno di legge n. 1247 (Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio) che impone al magistrato di esercitare le proprie funzioni con laboriosità e diligenza.

L'articolo 2 della proposta alla lettera d) definisce espressamente come illecito disciplinare il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

Si sottolinea, inoltre, che il magistrato risponde ai sensi degli articoli 2 e 7 L. 13 aprile 1988 n. 117 dei danni arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni per diniego di giustizia, inteso come rifiuto, omissione o ritardo nel compimento di atti dell'ufficio senza giustificato motivo.

In particolare, l'articolo 3 della legge citata dispone che, ogniqualvolta la legge non prevede in modo espresso un termine per il compimento dell'atto, il diniego di giustizia può ritenersi integrato dopo che sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento, sempre che non sia intervenuto il decreto di proroga emesso dal dirigente dell'ufficio.

Con riferimento al comportamento del G.I.P. del Tribunale di Lodi cui fa cenno l'interrogante, si comunica che il Signor Ministro, con nota in data 10.2.1998, ha promosso azione disciplinare per violazione dei doveri di diligenza ed operosità nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

APOLLONI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. — Per sapere —* premesso che:

la recente legge sulla privacy ha già causato alcuni gravi intoppi, a causa di alcune incoerenze segnalate ancor prima dell'entrata in regime delle nuove norme, il tutto a danno in particolare dei titolari dei conti correnti bancari;

gli istituti bancari hanno infatti congelato i benefondi ed hanno sospeso tutte le informazioni sulla solvibilità della clientela;

in particolare, le banche hanno sospeso le attestazioni di benestare sull'esistenza dei fondi sui conti correnti e la comunicazione di dati sulla solvibilità della clientela;

si tratta di attività che a volte sono necessarie o indispensabili: basti pensare alla decisione di pagare un assegno versato, ma non ancora disponibile, o ancora alla decisione di accordare una linea di credito, decisione in ordine alla quale diventa importante acquisire dati presso il sistema creditizio; o, ancora, alla necessità per un imprenditore di acquisire, tramite la propria banca, informazioni sull'onorabilità commerciale di un potenziale cliente o fornitore;

l'incoerenza se non addirittura il caos normativo, traspare insomma, nelle more dell'emanazione di direttive da parte del Garante per la tutela dei dati, nella situazione presso gli istituti di credito;

ad esempio, il Rolo banca fa sottoscrivere moduli di autorizzazione me-

dianche i quali il cliente dà la propria autorizzazione alla banca affinché tratti i dati personali « per svolgere attività di pubbliche relazioni, trasmettere informazioni commerciali o inviare materiale pubblicitario anche da parte di terzi, compiere attività di vendita o collocamento di prodotti o servizi anche di terzi »;

l'istituto bancario San Paolo di Torino si è limitato a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali, finalizzandolo all'attività istituzionale di esercizio del credito e di quelle connesse e strumentali;

la Banca nazionale del lavoro sanziona il rifiuto a fornire dati personali o ad autorizzare il trattamento e/o la comunicazione con la mancata esecuzione dell'operazione, la mancata prosecuzione del rapporto e la mancata instaurazione di rapporti nuovi —:

se sia a conoscenza dei canoni interpretativi in base ai quali gli istituti di credito hanno proceduto ad una tanto eterogenea applicazione della normativa richiamata in premessa;

quale sia in particolare il fondamento addotto dalla Banca nazionale del lavoro al rifiuto di procedere all'esecuzione di operazioni in presenza del diniego a fornire dati personali o ad autorizzarne il trattamento e/o la comunicazione, prassi che non appare certo conforme alla correttezza delle relazioni commerciali e che sembra altresì di dubbia legittimità;

in considerazione delle censure da più parti sollevate in merito alla scarsa chiarezza del disposto della legge sulla *privacy*, se non intenda assumere apposite iniziative legislative preordinate a chiarire in maniera inequivocabile i punti maggiormente controversi della disciplina richiamata, eventualmente a ciò dando corso in sede di predisposizione del provvedimento che il Governo deve assumere in virtù dell'apposita delega ad esso conferita in materia dal Parlamento. (4-11458)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicato, con riferimento all'anomalo com-*

portamento della B.N.L. non in sintonia con la disciplina dettata dalla legge n. 675/96, dalla nota, in data 30.3.98, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, è emerso quanto segue.

La legge n. 675 del 1996 ha istituito la figura del Garante ai fini del controllo sull'applicazione della normativa in questione e del controllo sui regolamenti attuativi; la competenza del Garante comprende anche la ricezione di segnalazioni e reclami relativi ad eventuali inosservanze delle disposizioni, nonché la decisione sui ricorsi amministrativi presentati dagli interessati in relazione al trattamento di dati personali.

Va precisato, inoltre, che la legge n. 675 del 1996 ha conferito al Governo la delega per apportare alla disciplina della « privacy » — sentito anche il Garante — le modifiche che, dopo il primo periodo di applicazione, dovessero dimostrarsi necessarie per realizzare pienamente i principi o per assicurare la migliore attuazione della legge stessa.

In merito all'interpretazione della normativa in questione da parte del sistema creditizio, si fa presente che l'Associazione Bancaria Italiana ha provveduto affinché le banche sottoponessero il facsimile dei modelli di informativa e di consenso alla clientela; su tali modelli, peraltro, il « Garante » si è espresso favorevolmente.

Con specifico riferimento poi ai presunti anomali comportamenti posti in essere dalla Banca Nazionale del Lavoro nei confronti della clientela, riguardo alla questione del trattamento dei dati personali, si fa presente che la citata banca, interessata sull'argomento dalla Banca d'Italia, ha comunicato di non aver assunto alcuna iniziativa nei confronti della clientela, ma di aver adempiuto ad obblighi previsti da una legge dello Stato, la quale ha stabilito che si debba informare la clientela del trattamento effettuato sui dati della stessa, rendendo note le possibili conseguenze di un eventuale mancato consenso da parte del destinatario; il testo dell'informativa e del consenso, inviato dalla Banca ai propri clienti riproduce sostanzialmente quello redatto dall'ABI (v. lettera ABI n. 3710 bis

del 29 maggio 1997), per cui non trattasi di iniziativa autonoma della BNL.

Va aggiunto che la normale attività bancaria prevede la comunicazione di dati del cliente a terzi, subordinatamente al consenso del cliente alla predetta comunicazione.

Ai fini di una più scrupolosa osservanza della legge, la Banca, a seguito del provvedimento di « segnalazione » del Garante del 28 maggio 1997, ha provveduto a riformulare gli schemi di informativa e consenso da sottoporre alla clientela in una forma riconosciuta dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali coerente con lo spirito della legge n. 675 del 1996.

Passando all'esame, in generale, della detta normativa, deve rilevarsi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. B) della medesima legge 31 dicembre 1996 n. 675, il consenso non è richiesto ove il trattamento sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.

Conseguentemente, mentre limitatamente a tali fini la richiesta di consenso al trattamento dei dati appare ultronea, se la stessa è finalizzata a scopi diversi da quelli propri del contratto, potrebbe tale comportamento legittimare un ricorso al Garante ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. D), ovvero all'autorità giudiziaria ex articolo 1469 sexies, ove alla clausola possa addirittura attribuirsi carattere vessatorio in quanto determinante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti contrattuali, sotto l'aspetto della rinuncia a fondamentali diritti soggettivi.

Conclusivamente, con riferimento alla disciplina del consenso al trattamento dei dati personali, si osserva che l'eventuale valutazione delle specifiche problematiche poste dall'interrogante potrebbe essere effettuata nell'ambito dell'esercizio della delega che l'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, attribuisce al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi correttivi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, al fine di « assicurarne la migliore attuazione ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

in questi giorni la Guardia di finanza ha provveduto ad eseguire un'inspiegabile serie di controlli presso alcune sedi dell'Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali ed immobiliari) d'Italia;

il termine « inspiegabile » non si riferisce di certo alla piena, o meno, legittimità dei controlli, ma piuttosto alle ragioni che hanno fatto intuire alla Guardia di finanza probabili illeciti da parte di un'Associazione che da sempre si batte per la trasparenza dei tariffari presentati dai propri associati;

è altrettanto doveroso ricordare la stessa Anaci come la più decisa associazione degli amministratori di condominio, che da anni si batte per ottenere un pieno riconoscimento giuridico proprio per porre fine ad una triste realtà tutta italiana fatta di scandalose evasioni fiscali da parte della maggioranza degli amministratori condominiali ai quali le istituzioni stesse concedono la possibilità di operare rimanendo del tutto sconosciuti agli occhi del fisco:

ad inconfutabile prova di ciò si ricorda la decisione da parte di 380 deputati, su 420 presenti, di bocciare un emendamento con il quale si voleva che tutti i compensi percepiti dagli amministratori di condominio fossero fatturati e denunciati;

molti amministratori improvvisati non dichiarano alcunché;

tutti gli amministratori professionisti dovrebbero invece essere pienamente in regola con il fisco —:

se sia al corrente di simili interventi operati dalla Guardia di finanza anche nei confronti delle altre associazioni di amministratori condominiali ed immobiliari;

se sia più opportuno vigilare sull'operato di un'associazione di categoria che si batte contro l'evasione fiscale o, piuttosto, su migliaia di amministratori di condominio totalmente sconosciuti agli occhi del fisco. (4-21999)

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

alle ore 11 di martedì 15 dicembre 1998 i marescialli della Guardia di finanza Alberto Mollica e Ugo Mestrangelo si sono presentati negli uffici dell'Associazione nazionale amministratori condominiali ed immobiliari di Vicenza (Anaci) con sede in via Cattaneo 67;

il fine, come risulta dal verbale, sarebbe stato quello di rilevare dati e notizie in merito alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori immobiliari per le prestazioni professionali rese dai medesimi —:

se sia più opportuno vigilare sull'operato di un'associazione di categoria che si batte contro l'evasione fiscale o piuttosto, su migliaia di amministratori di condominio totalmente sconosciuti agli occhi del fisco. (4-22000)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 4-21999 e n. 4-22000 presentate dagli interroganti in quanto coinvolgono analoghe problematiche concernenti i controlli effettuati dalla Guardia di finanza presso alcune sedi dell'« Associazione nazionale amministratori condominiali ed immobiliari » (ANACI).*

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che, in data 15 dicembre 1998, due Marescialli ordinari, appartenenti al Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di finanza, si sono recati presso la sede provinciale dell'ANACI di Vicenza al fine di rilevare dati e notizie in merito alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori immobiliari per le prestazioni professionali rese dai medesimi.

Tale intervento ispettivo ha tratto origine da una richiesta di collaborazione inoltrata, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito di un'indagine volta a verificare l'eventuale esistenza di comportamenti anticoncorrenziali nell'esercizio delle attività professionali di che trattasi. La stessa Au-

torità ha peraltro individuato, quali destinatari dei controlli, la sede nazionale dell'ANACI di Roma, quelle provinciali di Vicenza e Padova, nonché altre sedi associate ubicate nelle stesse province ed in altre scelte a campione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

APOLLONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.*
— Per sapere — premesso che:

un'ininterrotta serie di incidenti stradali ha pesantemente contrassegnato la strada statale 350 per Lavarone (Vicenza) situata tra Casotto di Pedemonte e S. Pietro Valdastico;

in particolare, il tratto « incriminato » è quello denominato « Curva del Maso » lungo circa 50 metri in leggera discesa verso il fondovalle, con una modesta deviazione a destra, non a caso ribattezzata « curva dei botti »;

la facilità con cui le vetture vanno fuori strada, nonostante sia mantenuta una moderata velocità, è allarmante da un lato e preoccupante dall'altro, perché i dati parlano chiaro: nel 1997 sono infatti state 60 le sbandate incontrollate concluse nella famigerata curva in modo cruento, nel 1998 il tragico numero di episodi è addirittura aumentato;

a provocare le sbandate sarebbe lo stato del fondo stradale, divenuto eccessivamente liscio negli ultimi anni a causa del pulviscolo fatto cadere dai camion in transito;

il pericolo di incidente mortale è dunque sempre alle porte;

l'organo a cui compete la gestione della strada statale 350 per Lavarone è l'Anas, la quale da almeno quattro anni non muove un dito per la relativa manutenzione —:

se ritenga opportuno attivarsi al fine di operare il rialzamento esterno del piano viabile, nel raggio di svolta a destra in

modo da invitare i mezzi a girare con maggiore facilità, aggiungendo inoltre la posa di un'opportuna segnaletica indicante l'imminente pericolo;

se non ritenga opportuno assicurare il rifacimento dell'asfaltatura del tratto evidenziato. (4-22278)

APOLLONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.*
— Per sapere — premesso che:

esattamente ventidue giorni fa l'odierno interrogante ha presentato un'interrogazione a risposta scritta con cui si denunciava la gravissima ed ininterrotta serie di incidenti stradali che ha pesantemente contrassegnato la « Strada statale n. 350 » per Lavarone (Vicenza) situata tra Casotto di Pedemonte e S. Pietro Valdistico;

in particolare, ho evidenziato come il tratto denominato « Curva del Maso » lungo circa 50 metri in leggera discesa verso il fondovalle, con una modesta deviazione a destra, non a caso ribattezzata « curva dei botti », avesse registrato, nel 1997, 60 sbandate incontrollate conclusesi nella famigerata curva in modo cruento, mentre nel 1998 il tragico numero di episodi è addirittura aumentato;

era stato evidenziato come il pericolo di incidente mortale fosse dunque sempre alle porte;

il pericolo di incidente mortale è divenuto realtà;

il 9 marzo 1999 si iniziano a contare le prime vittime, quattro per la cronaca;

l'organo a cui compete la gestione della strada statale n. 350 per Lavarone è il Compartimento Anas di Venezia, il quale da almeno quattro anni non nuove un dito per la relativa manutenzione, nonostante le ripetute sollecitazioni —:

chi siano i diretti responsabili della tragedia preannunciata;

se ritenga che il compartimento Anas di Venezia sia diretto responsabile;

come abbia operato per evitare tale tragedia. (4-22804)

RISPOSTA. — *Per rispondere congiuntamente alle interrogazioni presentate, sono stati acquisiti elementi dalla Direzione Generale dell'Ente Nazionale per le Strade. La S.S. n. 350, collega la città di Schio con le località turistiche della Folgaria in provincia di Trento, filtrando il traffico dell'Alto Vicentino costituito sia da mezzi pesanti che da mezzi leggeri-pesanti per la presenza di insediamenti industriali di varia natura e di vettori del materiale delle cave presenti nel circondario, leggeri per il traffico turistico più sostenuto nelle giornate festive, derivante dalla comodità di raggiungimento delle mete turistiche trentine.*

La Statale si snoda, per la parte veneta, nella Valle del torrente Astico, seguendo il percorso proprio della orografia dei luoghi, a prevalente carattere prealpino, che determina, pertanto, la presenza di numerose curve di vario raggio.

Il tratto denominato « Curva del Maso » ricade tra le progressive chilometriche 35+600 e 36+600 in una zona dell'arteria ricca di curve e controcurve, comprese tra due brevi rettifici dove i veicoli possono guadagnare velocità.

Nel tratto citato è stata e viene tuttora, con regolarità, e compatibilmente con le condizioni atmosferiche, effettuata la manutenzione ordinaria comprendente i seguenti interventi:

ripristino segnaletica orizzontale;

ripristino segnaletica verticale;

pulizia di cunette e scarichi delle acque meteoriche;

sfalcio di erba in banchina e scarpata;

pulizia piano viabile e pertinenze;

sgombero neve;

servizio prevenzione antighiaccio.

All'occorrenza, si procede anche al:

1. ripristino delle barriere di sicurezza;
2. ripristino di murature;
3. disaggio e perlustrazione di pendici per lo sganciamento di massi instabili e pericolanti;
4. potature ed abbattimenti di alberi pericolosi.

Secondo l'ANAS, il piano viabile, costituito nello strato superficiale da tappeto di usura in conglomerato bituminoso presenta una buona rugosità risultando privo di cedimenti o ammaloramenti tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione.

L'Ente pone in rilievo che, purtroppo, la curva denominata « del Maso », in corrispondenza del km. 36+400, è stata in data 3 marzo 1999, teatro di un grave incidente, le cui cause sono ancora in corso d'inchiesta e per il quale si ha motivo di ritenere che l'alta velocità e le cattive condizioni meteorologiche siano il fattore determinante.

L'ANAS assicura che nei pressi della citata curva è regolarmente installata la segnaletica verticale di pericolo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

con la sentenza numero 1 del 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime norme che, mediante il sotterfugio del cosiddetto concorso interno, prevedevano un « globale scivolamento verso l'alto di quasi tutto il personale dell'amministrazione finanziaria ». La Consulta inoltre, ribadendo un orientamento già fissato da una decina di sentenze, dal 1990 in poi, ha stabilito che i cosiddetti concorsi interni violano l'imparzialità amministrativa, sono contrari all'efficienza e in contraddizione con la privatizzazione del pubblico impiego. E ancora ha aggiunto che « il concorso pubblico resta il metodo migliore per la provvista di personale chiamato a eser-

citare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della nazione;

il professor Sabino Cassese, uno dei massimi studiosi di diritto amministrativo ed ex Ministro per la funzione pubblica, ha sottolineato in un articolo su *Repubblica* dal titolo « *La lobby delle carriere facili* », apparso in data 7 gennaio 1999, che dopo la decisione della Corte costituzionale il Governo è intervenuto in modo sostanzialmente scorretto;

il Ministro delle finanze, minimizzando, ha fatto sapere che la sentenza produce i suoi effetti solo per l'accesso alla settima qualifica funzionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri (che ha difeso la norma nel corso del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale) ha dichiarato che in qualche caso, per pochi posti, i concorsi interni possono ammettersi. Il Dipartimento della funzione pubblica, infine, ha fatto sapere che si è già adoperato per trasformare i concorsi interni in concorsi pubblici con posti riservati;

come opportunamente rileva nel suo articolo il professor Cassese il Ministro delle finanze non può ignorare che se la sentenza per motivi processuali si riferisce in senso stretto a quei soli concorsi, essa tuttavia è in linea di principio contraria a tutti i concorsi interni del ministero delle finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a sua volta, non può ignorare che la sentenza della Consulta è la dichiarazione di morte dei concorsi interni, con due eccezioni indicate dalla stessa Corte costituzionale: gli uffici di collaborazione o di supporto agli organi politici e il caso dell'esercizio pregresso di mansioni superiori. Il Dipartimento per la funzione pubblica, infine, deve riconoscere che i concorsi con posti riservati sono un modo per aggirare i principi del concorso pubblico non meno grave dei concorsi interni —:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a esprimere le sopra citate considerazioni, negando nella sostanza i principi posti dalla sentenza nu-

mero 1 del 1999 della Corte costituzionale e direttamente ispirati dall'articolo 97 della Costituzione;

se non ritenga grave e lesivo dell'ordinamento costituzionale contravvenire in modo così palese alle sentenze della Consulta. (4-21542)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche sollevate dall'interrogante, si rileva preliminarmente che, con la sentenza n. 1 del 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alle procedure di riqualificazione del personale dell'Amministrazione finanziaria.*

Pertanto, in armonia con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la predetta sentenza ed al fine di completare l'espletamento delle procedure concorsuali già avviate, con l'articolo 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono state modificate le suddette disposizioni normative (commi 205, 206 e 207 del citato articolo 3), definendo l'aliquota dei posti vacanti, da coprire con le procedure di riqualificazione, in modo che non sia attribuita a tali concorsi una percentuale superiore al 70% dei posti complessivamente vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate. In tal senso, si ritiene possano considerarsi superati i rilievi mossi dalla Consulta in merito alla totale utilizzazione dei posti vacanti per i procedimenti di riqualificazione del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Nel contempo, è stata soppressa la previsione per cui era ammessa la partecipazione alle prove selettive per l'accesso ai profili professionali della VII qualifica funzionale anche ai dipendenti inquadrati nella IV e nella V qualifica funzionale, in possesso di specifici requisiti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BACCINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 31 bis della legge n. 109 del 1994 « Merloni », parla di soluzione in « via bonaria » per quel contenzioso sui lavori tra le amministrazioni pubbliche e le imprese che hanno realizzato le opere —:

se risponda a verità che i vertici dell'Anas, a supposta garanzia e trasparenza degli accordi, hanno imposto il parere dell'Avvocatura dello Stato;

se risponda a verità che l'Anas su oltre 100 di questi provvedimenti ne ha portati a soluzione meno di 20;

se risponda a verità che l'Avvocatura dello Stato impiega una media di oltre otto mesi per rispondere ed in alcuni casi anche un anno;

se risponda a verità che i sopracitati ritardi sono causati dal fatto che la stragrande maggioranza di detti pareri su questi procedimenti sono stati affidati dall'Anas ad un unico avvocato dello Stato, e per quali motivi ciò è potuto accadere, visto che era facilmente desumibile, vista la mole del contenzioso, che una simile decisione avrebbe causato ritardi e disfunzioni all'ente stesso;

se corrisponda a verità che detti pareri non vengono resi in ordine di arrivo della relativa richiesta bensì a discrezione dell'avvocato;

quali azioni intendano intraprendere per porre fine a quello che appare un inutile spreco di tempo e risorse per un ente che sta attraversando una complicata fase di trasformazione ed un danno notevole attesi i diritti delle imprese a veder riconosciuto quanto loro dovuto senza necessità di adire le vie legali. (4-22728)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione presentata e sulla base delle notizie fornite dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce che, per la problematica relativa al contenzioso sui lavori, con ricorso all'articolo 31/ bis della legge quadro sui lavori pubblici, l'Ente medesimo ha ritenuto di avvalersi dell'Avvocatura Generale dello Stato, sia per la vasta esperienza in materia di riserve, sia*

per assicurare uniformità di interpretazione e trasparenza delle soluzioni raggiunte.

L'ANAS riferisce altresì che, a tutt'oggi le istanze definite sono circa il 50 per cento, e che i pareri pervenuti risultano espressi da almeno 25 avvocati diversi.

Il tempo medio impiegato dall'Avvocatura per l'emissione dei pareri si aggira intorno ai quattro mesi, ma vi sono casi che hanno richiesto tempi più lunghi, per la necessità di supplementi istruttori.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

BECCHETTI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

la superstrada Rieti-Terni-Orte-Viterbo-Civitavecchia è un'arteria di vitale importanza per lo sviluppo ed il decollo delle economie della Sabina, dell'Umbria e dell'Alto Lazio;

in oltre venti anni quest'arteria è stata costruita a piccoli tratti partendo dall'« Autosole » per congiungersi ad ovest con Viterbo e ad est con Terni, senza che fossero completati i due tratti iniziali da Rieti a Terni e da Viterbo a Civitavecchia;

tale situazione ha comportato la sottoutilizzazione delle grandi potenzialità del porto di Civitavecchia e delle economie viterbesi, ternane e reatine, perché di fatto l'arteria non è collegata al porto;

risulta che i progetti ed anche i finanziamenti per costruire gli ultimi 20 chilometri da Vetralla al porto di Civitavecchia esistono e sono pronti, ma gravi ritardi nell'elaborazione ed approvazione nei piani di valutazione d'impatto ambientale frenano da molti anni la vitale opera —:

quali siano le cause di tali ritardi, quali adempimenti manchino e quali siano in corso per riprendere con tempestività l'importante opera, anche per le prospettive aperte dalle centinaia di miliardi pubblici investiti nell'ampliamento del porto di Civitavecchia. (4-22389)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione presentata e sulla base delle notizie fornite dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce che per la tratta mancante per il completamento dell'asse Orte-Civitavecchia sono in fase di definizione la progettazione definitiva dell'intera tratta e la procedura di V.I.A. per ottenere il provvedimento di compatibilità ambientale del tracciato.

L'Ente suindicato pone in evidenza che, a tutt'oggi, l'opera è finanziata limitatamente al solo tratto compreso tra la SS. n. 1 « Aurelia » e la S.P. « Vetralla-Tuscania » (dell'estesa di circa Km. 9 sui circa 30 mancanti).

Per quanto attiene all'attuale tronco in esercizio (Orte-Viterbo) si riferisce che questo risulta essere elemento di primaria importanza per i sostenuti flussi di traffico che attualmente, muovendo dall'autostrada A1 « Milano-Napoli », raggiungono le zone industriali e turistiche della provincia di Viterbo.

Il predetto Ente ritiene, infine, evidenziare che l'attuale asse di collegamento Viterbo-Civitavecchia, costituito dalla S.S.1 bis « Aurelia », proprio in quanto stretto, tortuoso e carico di traffico pesante, impone allo stesso di profondere notevoli sforzi attraverso l'utilizzo sostenuto di uomini e mezzi, sia tecnici che finanziari al fine di garantirne l'uso anche in sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

BOCCHINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato, in data 14 maggio 1998, ha emanato una specifica direttiva riguardante la sicurezza autostradale, che, tra l'altro, prevede l'istituzione di colonnine foniche SOS ogni due chilometri nonché di centri di pronto intervento con carro soccorso ogni 40 chilometri presidiati 24 ore su 24 da personale qualificato;

tale direttiva non è stata attuata, a tutt'oggi, da alcuna società autostradale, tranne l'A10 — Autostrada dei fiori — Savona/Ventimiglia;

ovviamente tale mancato adeguamento alla succitata normativa incide sulla sicurezza della rete autostradale e, quindi, sull'incolumità dei cittadini —:

se sia a conoscenza dell'omissione denunciata in premessa e quali iniziative intenda al riguardo intraprendere.

(4-21815)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata in oggetto sono stati acquisiti elementi dall'Ente Nazionale per le Strade e dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale.*

Sulle questioni proposte l'ANAS relazione in base alle notizie fornite dalla Società Autostrade riferendo che, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione Antitrust, che ne ha preso formalmente atto, la citata Società Autostrade ha attivato, sulla rete di sua competenza, un'organizzazione del Servizio di soccorso meccanico che ammette tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti.

Tali atti, per il 1998, sono stati formalizzati da parte della suddetta Società con ACI Servizio di Soccorso Stradale (rep. n. 17599 del 14.01.98) ed Europe Assistance VAI (Rep. n. 17578 del 14.01.98) che vi provvedono, la prima, con 51 centri e 194 officine, e la seconda con 178 officine. Il servizio viene svolto nell'arco delle 24 ore sia per il soccorso leggero che per quello pesante.

È stata affidata, pertanto, alle predette organizzazioni l'attività di rimozione e trasporto di veicoli in panne o incidentati, compresa la rimessa in marcia nei casi di immediata soluzione e l'attività di rimozione a termine di legge dei veicoli abbandonati.

La società Autostrade, escluso il servizio di soccorso meccanico affidato a terzi in base all'articolo 374 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, provvede anche ad intervenire direttamente con proprie strutture di pronto intervento (71 posti distribuiti sulla rete, con 460 addetti ad attività di viabilità e assistenza al traffico). Il controllo della viabilità e la sicurezza della circolazione sono stati assicurati, in base a convenzione con il Ministero del-

l'Interno, anche dalle forze della Polizia Stradale (600 uomini e 361 automezzi distribuiti in 35 Sottosezioni interne alla rete e nelle nove Direzioni di Tronco), operative per 24 ore.

Lungo tutta la rete sono inoltre presenti, ogni 2 chilometri, colonnine per la richiesta di soccorso meccanico e sanitario. Per queste ultime la Società Autostrade ha già avviato quanto necessario per dare attuazione, nei tempi tecnici necessari, alle relative installazioni sulle tratte di propria competenza.

In merito al problema connesso all'applicazione della Direttiva LL.PP. del 14.5.1998 n. 4956/26 gab. in materia di soccorso stradale si fa presente che veniva proposto ricorso al TAR avverso tale provvedimento da parte dell'ANAS, della Società Autostrada, dell'AISCAT e dell'Europe Assistance.

Peraltro, nelle more dell'emissione della suddetta sentenza, la Società Autostrade prorogava le autorizzazioni in essere per il soccorso stradale a tutto il primo semestre del corrente anno, sia per ACI (Rep. n. 18309 del 12.01.99) che per Europe Assistance (rep. 18039 del 12.01.99).

Con la sentenza n. 290/99 depositata il 9 febbraio u.s. il TAR ha annullato parzialmente le disposizioni della direttiva predetta, nella parte in cui impone l'obbligatoria permanenza dei centri di servizio interni esistenti e in cui regola l'incidenza degli oneri finanziari conseguenti all'attività di adeguamento della rete autostradale.

A tale provvedimento l'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale ha dato esecuzione richiamando con nota del 23 aprile scorso gli Enti proprietari inadempienti ad ottemperare entro il 30 giugno agli adempimenti di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargonè.

BOCCHINO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:*

il progetto di restauro della Villa comunale di Napoli, approvato dalla Soprin-

tendenza ai beni architettonici e ambientali di Napoli e provincia prevede, oltre alla recinzione della Villa, anche l'inserimento di alcuni nuovi *chalets* in sostituzione dei precedenti squallidi manufatti di cui da tempo si auspicava la demolizione;

tale progetto, tuttavia, non rappresenta il risultato di un regolare bando di concorso né, tantomeno, nella sua predisposizione è stata tenuta in alcun conto la ferma opposizione e le preoccupazioni che uomini di cultura, architetti e sociologi hanno manifestato non solo per la tipologia della recinzione ma anche per motivi di ordine sociale, urbanistico ed estetico;

tale recinzione costituirebbe altresì un'autentica barriera, che interromperebbe lo storico rapporto della Villa con il mare e via Caracciolo;

inoltre le strutture degli *chalets*, previste con pareti in cemento rivestite a mosaico ed in corso di realizzazione, hanno caratteristiche morfologiche che appaiono del tutto estranee al contesto del giardino storico, antica *promenade* di età borbonica, di impronta neoclassica con successivi eleganti interventi di architettura neo rinascimentale. In particolare si sottolineano forti perplessità circa il luogo dove sta sorgendo uno degli *chalets* al centro del piazzale maggiore della villa, immediatamente a sinistra della storica Stazione zoologica voluta dal Doorn, non solo in stridente contrasto con essa, ma anche in una posizione che occlude la vista del mare e dell'isola di Capri —:

se non ritenga opportuno sottoporre al parere del Comitato di settore dei beni architettonici e ambientali il progetto esecutivo di cui in premessa, affinché venga valutata la compatibilità della cancellata e degli *chalets* con il contesto storico-artistico del giardino monumentale costituito dalla Villa comunale e da via Caracciolo.

(4-23913)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare presentata, per quanto di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, si comunica quanto segue.*

Nella Villa comunale di Napoli è in corso un intervento di restauro e riqualificazione dell'intera area del giardino, finanziato dall'amministrazione comunale, che comprende anche la realizzazione di una recinzione, per garantire la protezione di quanto si restaura, e la realizzazione di nuovi chalets sostitutivi di quelli preesistenti che non erano decorosi e consoni al contesto della Villa.

Il progetto della recinzione, affidato dal Comune di Napoli ad Alessandro Mendini, designer che opera a livello internazionale, segue l'indicazione fornita dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Ministero che, nel pronunciarsi su una prima ipotesi di recinzione, ha espresso il parere che tale recinzione potesse essere realizzata « soprattutto per i noti problemi di gestione e di manutenzione del parco, a condizione che essa venga progettata con la massima cura (per durabilità, qualità estetica, trasparenza, etc....), evitando qualsiasi tentativo di imitazione stilistica, avendosi attenzione nel trattare diversamente il fronte mare per attenuare l'effetto barriera ».

Allo stesso architetto Mendini è stato affidato l'incarico di elaborare il progetto dei nuovi chalets che attualmente sono in fase di completamento e il cui disegno moderno è coerente con quello della recinzione.

Per tener conto del citato parere del Comitato di settore, per quanto riguarda l'effetto barriera lungo il fronte mare, il progetto redatto propone una diversa altezza pari a mt. 2,50 (in luogo di mt. 2,70) per la parte su Via Caracciolo e colloca la cancellata lungo tutta Via Caracciolo e Viale Doorn a circa 15 mt. dal filo della strada in modo da realizzare un grande viale alberato, costituito da un filare di platani e di lecci, con funzione di passeggiata panoramica dotata di un numero adeguato di panchine. Inoltre la recinzione, in punti significativi, in adiacenza dei nuovi chalets, è ulteriormente arretrata in modo da offrire punti di sosta e ristoro da cui godere il panorama.

Relativamente alla realizzazione degli chalets si segnala inoltre che uno di essi, quello denominato « Azzurro », è stato recentemente modificato, con l'eliminazione di

due dei cinque archi aperti originariamente previsti, al fine di limitarne l'ingombro e l'impatto tra la Villa e la visuale del mare, nonostante che, a parere del soprintendente per i beni ambientali e architettonici, tali strutture aperte non avessero comunque alcuna incidenza negativa nella fruizione delle visuali panoramiche pubbliche.

Gli interventi in corso sono direttamente seguiti dal Soprintendente, in qualità di direttore dei lavori, e l'intera operazione di restauro e riqualificazione della Villa è stata supportata da una commissione di esperti quali il direttore dell'orto botanico di Napoli prof. Paolo De Luca, il prof. Massimo Ricciardi, docente di botanica sistematica, il prof. Giancarlo Alisio, ordinario di storia dell'architettura, il prof. Benito De Sivo, direttore del Dipartimento di ingegneria edile e la prof. Vanna Fraticelli, ordinario di Architettura del Paesaggio e delle infrastrutture territoriali, tutti presso l'Università Federico II di Napoli ed inoltre, per gli aspetti giuridico-amministrativi in materia di lavori pubblici, l'avv. Francesco Delfino del Foro di Napoli.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

BOGHETTA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il ministero dei lavori pubblici ha emesso in data 14 maggio 1998 una direttiva che dispone specifiche misure per il soccorso stradale. In particolare, si stabilisce: a) il servizio di soccorso deve essere effettuato sull'intera rete autostradale da centri interni con personale per il pronto intervento presente ventiquattro ore su ventiquattro; b) l'installazione delle colonnine di chiamata fonica (colonnine Sos) ogni due chilometri entro il 31 dicembre 1998; c) la rimozione di ogni ostacolo che in autostrada rischi di pregiudicare la sicurezza;

risulta che né la società Autostrade né altri soggetti (Aci-116 e Europassistance) a cui è affidato il servizio di soccorso abbiano ancora ottemperato a quanto impo-

sto dalla direttiva del ministero dei lavori pubblici pregiudicando fortemente la sicurezza in autostrada;

ciò ha indotto la Fisast-Cisas a proclamare uno sciopero di novantasei ore di tutti i dipendenti delle autostrade —:

quali iniziative intenda prendere affinché si ottemperi alla citata direttiva.
(4-21017)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione indicata in oggetto sono stati acquisiti elementi dall'Ente Nazionale per le Strade e dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale.

Sulle questioni proposte l'ANAS relazione in base alle notizie fornite dalla Società Autostrade riferendo che, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione Antitrust, che ne ha preso formalmente atto, la citata Società Autostrade ha attivato, sulla rete di sua competenza, un'organizzazione del Servizio di soccorso meccanico che ammette tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti.

Tali atti, per il 1998, sono stati formalizzati da parte della suddetta Società con ACI Servizio di Soccorso Stradale (rep. n. 17599 del 14.01.98) ed Europe Assistance VAI (Rep. n. 17578 del 14.01.98) che vi provvedono, la prima, con 51 centri e 194 officine, e la seconda con 178 officine. Il servizio viene svolto nell'arco delle 24 ore sia per il soccorso leggero che per quello pesante.

È stata affidata, pertanto, alle predette organizzazioni l'attività di rimozione e trasporto di veicoli in panne o incidentati, compresa la rimessa in marcia nei casi di immediata soluzione e l'attività di rimozione a termine di legge dei veicoli abbandonati.

La società Autostrade, escluso il servizio di soccorso meccanico affidato a terzi in base all'articolo 374 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, provvede anche ad intervenire direttamente con proprie strutture di pronto intervento (71 posti distribuiti sulla rete, con 460 addetti ad attività di viabilità e assistenza al traffico). Il controllo della viabilità e la sicurezza

della circolazione sono stati assicurati, in base a convenzione con il Ministero dell'Interno, anche dalle forze della Polizia Stradale (600 uomini e 361 automezzi distribuiti in 35 Sottosezioni interne alla rete e nelle nove Direzioni di Tronco), operative per 24 ore.

Lungo tutta la rete sono inoltre presenti, ogni 2 chilometri, colonnine per la richiesta di soccorso meccanico e sanitario. Per queste ultime la Società Autostrade ha già avviato quanto necessario per dare attuazione nei tempi tecnici necessari, alle relative installazioni sulle tratte di propria competenza.

In merito al problema connesso all'applicazione della Direttiva LL.PP. del 14.5.1998 n. 4956/26 gab. in materia di soccorso stradale si fa presente che veniva proposto ricorso al TAR avverso tale provvedimento da parte dell'ANAS, della Società Autostrada, dell'AISCAT e dell'Europe Assistance.

Peraltro, nelle more dell'emissione della suddetta sentenza, la Società Autostrade prorogava le autorizzazioni in essere per il soccorso stradale a tutto il primo semestre del corrente anno, sia per ACI (Rep. n. 18309 del 12.01.99) che per Europe Assistance (rep. 18039 del 12.01.99).

Con la sentenza n. 290/99 depositata il 9 febbraio u.s. il TAR ha annullato parzialmente le disposizioni della direttiva predetta, nella parte in cui impone l'obbligatoria permanenza dei centri di servizio interni esistenti e in cui regola l'incidenza degli oneri finanziari conseguenti all'attività di adeguamento della rete autostradale.

A tale provvedimento l'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale ha dato esecuzione richiamando con nota del 23 aprile scorso gli Enti proprietari inadempienti ad ottemperare entro il 30 giugno agli adempimenti di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

BOVA. — Ai Ministri delle finanze e dell'interno. — Per sapere - premesso che:

il quotidiano « Gazzetta del Sud », in data 4 marzo 1999, nel servizio giornali-

stico su un vertice tenutosi presso la prefettura di Reggio Calabria alla presenza del Prefetto dottor Luigi Rossi, capo degli ispettori del Secit, ha dato notizia che « le pratiche per la destinazione dei beni confiscati ai mafiosi rimangono bloccate per anni perché l'Ufficio tecnico erariale non ha la disponibilità finanziaria per pagare le spese di missione ai funzionari e dipendenti che dovrebbero provvedere alla stima dei beni »;

i sindaci di Gioia Tauro e Rosarno e altri amministratori calabresi hanno avanzato richiesta per l'assegnazione dei beni già confiscati e sottratti in via definitiva alla disponibilità delle cosche mafiose, per utilizzarli a scopi istituzionali o per assegnarli a cooperative di servizi sociali -:

se la notizia di cui in premessa corrisponda effettivamente alla realtà nei termini in cui è stata riportata dal quotidiano « Gazzetta del Sud »;

quali iniziative eventualmente intendano adottare per rispondere immediatamente alla coraggiosa richiesta degli amministratori dei comuni di Gioia Tauro e di Rosarno, impegnati in modo fattivo e tangibile in una vera e propria battaglia di civiltà. (4-22808)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, premesso che sindaci di Gioia Tauro e Russano e altri amministratori calabresi hanno avanzato richiesta per l'assegnazione dei beni confiscati alle cosche mafiose, per utilizzarli a scopi istituzionali o per assegnarli a cooperative di servizi sociali chiede di conoscere se risponda al vero la notizia, riportata dal quotidiano Gazzetta del Sud del 4 marzo 1999, secondo cui le pratiche per la destinazione dei predetti beni « rimangono bloccate per anni perché l'Ufficio Tecnico Erariale non ha la disponibilità finanziaria per pagare le spese di missione ai funzionari che dovrebbero provvedere alla stima dei beni ».

Al riguardo, i competenti uffici del Dipartimento del Territorio hanno precisato

che non risponde assolutamente al vero che le « pratiche rimangono bloccate per anni ».

Infatti, la Commissione SECIT, guidata dal Prefetto Luigi Rossi in occasione di una visita presso l'allora Ufficio Tecnico Erariale e Sezione Staccata del Demanio di Reggio Calabria, non ha rilevato ritardi così eclatanti.

Come confermato dal SECIT, nel corso dell'incontro tenutosi presso la Prefettura di Reggio Calabria il 3 marzo 1999, è stata evidenziata la grave carenza di fondi per effettuare le operazioni di stima e di consegna dei beni da parte dei tecnici, in comuni fuori del capoluogo, quale Gioia Tauro.

Ciò posto, si osserva che la Direzione Centrale del Demanio con decreto del 23 marzo 1999 ha disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Gioia Tauro del complesso immobiliare denominato « Euromotel » per essere destinato a finalità sociali, in particolare a sede di iniziative sociali e culturali.

Con successivi decreti in data 26 aprile 1999 è stato disposto il trasferimento dei cespiti, siti nei Comuni di Gioia Tauro e Rossano al patrimonio indisponibile dei Comuni stessi, per il perseguimento di finalità istituzionali o sociali ed un cespite è stato conservato il patrimonio dello Stato per finalità di ordine pubblico.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BOVA. — Al Ministro dei lavori pubblici.
— Per sapere — premesso che:

il Compartimento Anas di Catanzaro, con ordinanza n. 36 del 1998, ha decretato la sospensione del traffico sulla SS n. 281 strada di collegamento col comune di Mammola (Reggio Calabria) per ragioni di dissesto del corpo stradale al chilometro 47,820;

è trascorso un anno dall'interruzione del traffico e i lavori, iniziati appena due mesi fa, sono stati inspiegabilmente sospesi;

la prolungata interruzione del transito sulla SS 281 provoca seri disagi alle popolazioni del luogo, specie per la conseguente sospensione dei collegamenti di pubblico trasporto assicurati dalle autolinee della Regione Calabria;

sono risultati vani i ripetuti solleciti da parte dell'Amministrazione Comunale di Mammola (Reggio Calabria) all'Anas di Reggio Calabria e Catanzaro per la ripresa dei lavori —:

quali iniziative intenda adottare per rimuovere gli ostacoli di cui in premessa e assicurare l'immediato ripristino dell'arteria stradale SS 281. (4-23219)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione presentata e sulla base delle notizie fornite dall'Ente Nazionale per le Strade; si riferisce che a causa dell'improvviso dissesto del corpo stradale verificatosi al km. 46+820 della S.S. n. 281, il Compartimento ANAS di Catanzaro ha emesso l'ordinanza di chiusura al transito ed ha proceduto alla redazione di una apposita perizia di intervento, previa acquisizione dei necessari elementi geognostici di massima, a seguito dei quali è stata prevista la costruzione di un muro di sostegno a valle sostenuto da fondazioni indirette ed opere complementari.

I relativi lavori sono stati consegnati in data 16.12.1998 all'Impresa CO.ES., con scadenza 15.4.1999.

Durante il corso dei lavori è stata riscontrata, nelle argille costituenti terreno di sedime del corpo stradale, una falda d'acqua sotterranea di significativa portata, alimentata anche dalle copiose precipitazioni degli scorsi mesi invernali, per cui è stato necessario interrompere i lavori stessi per sostituire i micropali previsti nella perizia originaria con pali di diametro maggiore.

L'ANAS riferisce infine che allo stato è in corso di approvazione la relativa perizia di variante senza aumento di spesa e, tra breve, i lavori riprenderanno per assicurare la transitabilità dell'arteria in condizioni di massima sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

COLUCCI e ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogato Ministro dei lavori pubblici ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero hanno di recente rilasciato, in occasione di due distinti convegni rispettivamente organizzati dalla Cgil e dal Pds, talune sconcertanti dichiarazioni in relazione alla superstrada Salerno-Reggio Calabria;

in particolare, è stata sostenuta, dal primo, l'opportunità di sottoporre a pedaggio la predetta arteria, ritenendo che sia venuta meno la ragione « storica » per cui all'epoca della costruzione fu esentata dal pedaggio, e, dal secondo, l'affermazione per cui occorrerà valutare come poter inserire la Salerno-Reggio Calabria nel contesto dei trasporti del Mezzogiorno;

quanto alla prima affermazione, induce sconcerto la circostanza che vengono pronunciate analisi storiche con disinvoltata superficialità, atteso l'obiettivo di sviluppo socio-economico dei territori interessati che era — e certamente oggi ancor di più è — alla base dell'esenzione del pedaggio;

quanto alla seconda affermazione, essa è chiara prova dell'estrema superficialità con la quale il Governo affronta le tematiche relative alle infrastrutture del Mezzogiorno, infrastrutture indispensabili in termini socio-economici, così come lo è il recupero alla legalità delle aree meridionali;

la Salerno-Reggio Calabria, in presenza di una strada statale n. 19 o tirrenica inferiore e di una tratta ferroviaria certamente non di molto diverse da come si presentavano all'inizio del secolo, non può essere considerata alla stregua di qualsiasi altra via di comunicazione da inserire in un più generale contesto di trasporti, bensì essa stessa l'ossatura portante di tale contesto intermodale e non può certamente considerarsi un'opzione;

semmai occorre studiare l'inserimento organico di tale fondamentale arteria nel complessivo quadro delle comunicazioni che in prospettiva dovrà fare del Mezzogiorno d'Italia il cuore economico e mercantile del Mediterraneo;

alla luce del pessimo stato di percorribilità ed alla accertata e riconosciuta pericolosità in cui versa nell'intero suo tratto la Salerno-Reggio Calabria, meglio farebbero i Ministri interrogati ad individuare altre risorse, oltre quelle già stanziolate, per un recupero all'agibilità dell'intero percorso e nel frattempo ad attivare idonei meccanismi, onde evitare infiltrazioni camorristiche o mafiose per i tratti già appaltati così come paventato alla Commissione antimafia nel suo ultimo incontro a Salerno con la magistratura salernitana e con i responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica —:

quali urgenti e realistiche misure intenda il Governo adottare al riguardo, e se non intenda predisporre adeguate risorse anche per adeguare al traffico del terzo millennio la statale tirrenica inferiore, per consentire lo sviluppo socio-economico, in particolare turistico della meravigliosa fascia costiera che dal Cilento salernitano porta fino alla costa calabro tirrenica.

(4-16176)

RISPOSTA. — Il problema relativo alla autostrada Salerno-Reggio Calabria, rappresenta un punto di grande attenzione per il Ministero dei Lavori Pubblici, considerata l'importanza determinante che questa arteria assume per il Meridione.

Negli ultimi tre o quattro mesi, l'ANAS ha avviato tredici cantieri per un totale di risorse impegnate pari a circa mille miliardi.

Sono di prossima consegna altri tre cantieri, per 350 miliardi, e sono in corso le procedure per l'appalto di un altro lotto per una spesa superiore ai 56 miliardi, diciassette cantieri che si prevede di consegnare entro il mese corrente; sono interessati da tali lavori circa 112 chilometri.

L'avanzamento dei lavori al 10 febbraio 1999 è, in termini di spesa, pari a circa 31 miliardi;

La precedenza è stata data sulla base della maggiore incidenza del traffico; pertanto i cantieri sono concentrati nelle tre aree di Salerno, con sette lotti, di Cosenza, con sei lotti e di Lametia Terme, con quattro lotti.

L'apertura dei cantieri comporta ovviamente una limitazione nell'uso dell'autostrada, con conseguente riduzione delle velocità commerciali al di sotto dei limiti tollerabili; per tale ragione, l'ANAS ha ritenuto di non procedere indiscriminatamente ma di dosare gli interventi in modo tale che la cantierizzazione fosse ciclica e numericamente limitata.

Le difficoltà finora incontrate, che hanno determinato una dilatazione delle fasi preliminari, sono, ad avviso dell'ANAS, essenzialmente imputabili all'acquisizione delle aree — il territorio, infatti, è notevolmente frazionato e caratterizzato da un forte abusivismo — ed alla difficoltà operativa degli enti gestori dei sottoservizi di procedere con tempestività ad adeguare la fitta rete di condotte, anche di rilevanza internazionale, che interferiscono con i lavori autostradali.

A seguito del ritardo determinato da tali difficoltà, l'ANAS ha comunque provveduto a risolvere i problemi iniziali e a rimodulare i programmi in modo da assicurare il rispetto delle scadenze.

L'attuale situazione rispetta dunque i tempi previsti: l'avvio degli ultimi cantieri dovrebbe avvenire nel 2001, l'ammodernamento potrà essere completato — e su questo punto il Ministero dei Lavori Pubblici sarà particolarmente vigile — entro l'anno 2003, ovviamente se saranno assicurati i flussi finanziari che, al momento, sono quelli derivanti dalle delibere del CIPE 23 aprile e 29 agosto 1997, 9.7.1998 e 22.1.1999, per un importo complessivo che, insieme con il quadro comunitario di sostegno, supera i 2.900 miliardi.

La riqualificazione complessiva dell'arteria si rende necessaria non solo per l'adeguamento a normative tecniche sopraggiunte in materia di caratteristiche geometriche delle strade, ma per le ragioni prospettate.

L'ANAS, nel programma di adeguamento prevede la realizzazione della terza corsia,

quella di emergenza e la realizzazione dello spartitraffico centrale di m. 4.00 lungo il tratto salernitano, laddove i volumi di traffico richiedono siffatto adeguamento.

Per gli altri tratti autostradali, si prevede di non realizzare la terza corsia in considerazione dei modesti volumi di traffico.

Con il Ministero del tesoro si sta lavorando ad un progetto di pedaggiamento della A3, mettendo sul tavolo le risorse pubbliche impegnate ed un pacchetto di progetti già realizzati fino all'autorizzazione.

L'ANAS prevede di disporre un parco di 12 progetti esecutivi di ulteriori lavori, in previsione di nuovi flussi finanziari.

L'ANAS, considerati i vincoli del bilancio pubblico, non avrebbe la capacità di spesa che serve per realizzare gli interventi necessari all'ammodernamento di un'autostrada a basso standard di sicurezza, interventi il cui costo viene attualmente stimato tra i 6 mila e gli 8 mila miliardi di lire.

In particolare il progetto prevede l'uso del tele controllo per l'incasso dei pedaggi e ciò dovrebbe permettere di ridurre sensibilmente i costi dal momento che non sarà necessario costruire i caselli ad ogni svincolo.

Proprio questo assetto consentirà di aggirare uno dei principali vincoli che da sempre ostacolano il pedaggiamento della A3.

Chi si aggiudicherà la gara, dunque, avrà a disposizione un pacchetto di risorse pubbliche e di progetti già approvati che potrà utilizzare per l'ammodernamento dell'Autostrada.

Le risorse aggiuntive che saranno necessarie deriveranno dalla gestione grazie all'introduzione del pedaggio.

Ovviamente questo non significa inerzia dell'Amministrazione ma attesa di un concorso di iniziative private, poiché sussiste un impegno finanziario per L. 1.200 mld per la messa in sicurezza dell'Autostrada.

In definitiva, per portare a termine la riqualificazione e per individuare la migliore forma di gestione anche in relazione alla partecipazione di eventuali contributi del capitale privato, il Ministro dei Lavori Pubblici ha proposto l'avvio di tecniche di project financing.

Il collegato alla legge finanziaria prevede infatti che, entro 30 giorni dalla sua ap-

provazione il Ministero dei Lavori Pubblici, previo espletamento di gara europea, individui esperti in materia finanziaria, tecnica e di analisi e previsione del traffico.

A tali figure professionali è demandato il compito di esaminare e valutare i progetti esistenti — coordinandoli tra loro — il traffico esistente e potenziale lungo tutta l'arteria e le diverse ipotesi di finanziamento e di gestione dell'infrastruttura.

Attualmente i bandi di gara per l'andamento di tali studi sono in corso di elaborazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

CONTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il comune di Fabriano ospita sul proprio territorio numerose aziende produttrici di elettrodomestici e carte pregiate;

a partire dall'ottobre 1997, dopo il primo forte terremoto avvenuto nella zona e le numerose successive scosse verificatesi, è stata penalizzata non solo la produzione industriale ma anche, e soprattutto, la distribuzione;

nel distretto industriale di Fabriano non esiste una dogana che renderebbe più agevole l'esportazione delle merci e modi e tempi di consegna;

la particolare posizione geografica delle Marche favorisce gli scambi commerciali, soprattutto con l'Est europeo, e, solo nel 1997, il porto di Ancona ha fatturato 150 miliardi —;

quali siano i motivi che impediscono agli uffici doganali delle Marche di ottenere quel personale di cui abbisognano per garantire sicurezza e un corretto movimento di persone e di merci;

per quali ragioni a Fabriano non sia mai stato aperto un ufficio doganale che faciliterebbe non solo gli scambi commerciali ma anche la ripresa economica di una

zona fortemente penalizzata dal sisma del 1997. (4-20541)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha segnalato sia la necessità di istituire un ufficio doganale nel comune di Fabriano, in quanto zona altamente industrializzata, sia la carenza numerica di unità di personale in servizio presso gli uffici doganali della regione Marche, che, per la sua particolare posizione geografica, favorisce gli scambi commerciali soprattutto con l'Est europeo.

Al riguardo, circa la necessità di istituire un ufficio doganale nel comune di Fabriano, il competente Dipartimento delle Dogane ha precisato che, sin dal 1972, esiste in detto comune una sezione doganale, la quale, in data 16 novembre 1998, si è trasferita presso nuovi locali più funzionali, per adeguarsi ancor meglio alle esigenze delle aziende locali.

Ciò posto, il medesimo Dipartimento ha comunque assicurato che il potenziamento della Direzione compartimentale delle dogane della regione Marche è una questione particolarmente seguita; infatti, nel corso dell'anno 1998, sono state globalmente assegnate agli uffici della regione Marche 11 unità di varie qualifiche, ed inoltre, per fronteggiare le necessità contingenti alla stagione estiva dell'anno 1998, è stata disposta un'autorizzazione all'invio in missione di personale, a carattere nazionale.

Ulteriori assegnazioni di personale agli uffici di che trattasi sono state effettuate nel corrente anno, e precisamente 20 unità di personale appartenente alla VIII qualifica funzionale (15 funzionari tributari e 5 ingegneri direttori) e 3 collaboratori tributari di VII qualifica funzionale. Inoltre, nei prossimi mesi, verranno assegnati ai predetti uffici altri 17 collaboratori tributari di VII qualifica funzionale, a seguito dell'espletamento dei concorsi, indetti su base territoriale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998).

Il suddetto Dipartimento ha fatto presente che è peraltro in fase di ultimazione la procedura paraconcorsuale dei trasferimenti a domanda per l'anno 1998, per la

quale sono stati banditi, con riferimento alla regione Marche, 14 posti (da assegnare presso le sedi più carenti), su un totale nazionale di 55 posti disponibili per il centro-sud.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge delega 16 luglio 1997, n. 254, volta a razionalizzare l'organizzazione giudiziaria attraverso l'eliminazione dell'attuale pluralità di giudici di primo grado, secondo il modello del giudice unico, sono stati recentemente varati dal Governo due decreti legislativi di attuazione riguardanti l'unificazione organizzativa dei nuovi uffici e la loro dislocazione sul territorio;

lo schema del decreto legislativo recante « Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane » prevede la soppressione di numerosi uffici giudiziari, tra cui la sezione distaccata di Mortara che verrebbe assorbita dalla sede di Vigevano, nonostante un forte indice di contenzioso e la complessa realtà territoriale della zona;

i criteri fissati per l'istituzione delle sezioni distaccate di Tribunale sono: l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i sistemi di mobilità, l'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, la complessità e l'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio; questi criteri paiono sostanzialmente soddisfatti nel caso dell'attuale pretura di Mortara, che in particolare ha un bacino di utenza di 73.430 abitanti (il limite minimo di bacino di utenza è stato fissato in 60.000 abitanti), una densità di 40 abitanti per chilometro quadrato, un indice del carico di lavoro prossimo al valore minimo di 2 (calcolato sulla base di 350 sopravvenienze civili e 550 penali), ed è contraddistinta da una difficile situazione viabilistica che, soprattutto nella stagione invernale con la fre-

quente presenza di nebbia, rende difficili e pericolosi gli spostamenti;

inoltre l'alto carico di lavoro della pretura di Mortara è testimoniato dal numero dei procedimenti civili e penali iscritti ogni anno che nel 1996 e 1997 sono stati rispettivamente 661 e 690 per quanto riguarda i procedimenti civili e 319 e 266 per quanto riguarda quelli penali; nello stesso periodo i procedimenti definiti sono stati 441 nel 1996 e 728 nel 1997 per il settore civile, e rispettivamente 287 e 267 in quello penale;

a Mortara l'attuale sede della procura è ospitata in un funzionale edificio, idoneo ad ospitare una sezione staccata di tribunale in quanto dotato di un numero di aule e di uffici di cancelleria e di segreteria sufficienti a garantire lo svolgimento delle udienze civili e penali —:

se non ritenga opportuno proporre le opportune modifiche allo schema di decreto legislativo al fine di istituire a Mortara una sezione distaccata del tribunale di Vigevano;

quali provvedimenti intenda adottare affinché la riorganizzazione delle sedi giudiziarie non finisca per compromettere la tutela dei diritti dei residenti in Lomellina, già in passato duramente penalizzati da pesanti tagli nei servizi pubblici. (4-15247)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si permettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di Pretura ed è stato indicato — come principio generale cui attenersi — che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse

prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto, seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale — né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico):

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per Km²), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per Km²:

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per

quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 9/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così

delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e CSM) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Mortara, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, è stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Vigevano.

Nella relazione d'accompagnamento allo schema di decreto legislativo è spiegato che si propone l'accorpamento « anche perché non rientra in pieno nei parametri minimi stabiliti »; in fatti Mortara presentava un indice di carico pari a 1,8, pur servendo un bacino d'utenza di 73.430 abitanti (Istat 1996).

Inoltre, come in altri casi analoghi, è stato ritenuto preferibile privilegiare gli accorpamenti a sedi di capoluogo, come appunto Vigevano di dimensioni ed organici contenuti, per non comprometterne la funzionalità.

Per l'istituzione di sezione distaccata di Tribunale in Mortara non è stato segnalato

come vincolante il parere da parte delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, e, conformemente a quanto sopra detto, non è stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di Tribunale.

Si fa peraltro presente che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, è stata prevista una disciplina — che entrerà in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega — che consentirà l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di Tribunale con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere è stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedurali, in modo da ridurre i margini di discrezionalità.

La duttilità e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potrà consentire eventuali future motivate variazioni dell'assetto della « geografia giudiziaria » che è stato delineato; ciò per consentire l'adeguamento dell'offerta del « servizio giustizia » alle mutevoli esigenze della realtà sociale, e tenendo conto della necessità di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonché della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

LUCIANO DUSSIN, STUCCHI, DOZZO, BORGHEZIO e GUIDO DUSSIN. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da diverso tempo nella regione Veneto si assiste ad un uso « spregiudicato » della gestione dei poteri dell'autorità giudiziaria nei confronti di cittadini che, in base all'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana, manifestano liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, riunendosi pacificamente, senza armi, per diffondere le loro proposte democraticamente;

ad avviso degli interroganti Guido Papalia, magistrato della procura della Repubblica di Verona, sta indirizzando altre procure verso teoremi inconsistenti e tendenti a colpire l'organizzazione della Lega nord per l'indipendenza della Padania e chiunque manifesti per essa simpatie e comunanze di intenti e di proposte;

questi metodi, che gli interroganti ritengono da inquisizione, con cui il procuratore Papalia sta operando, hanno generato perquisizioni domiciliari e a sedi di partito, violandone il diritto alla riservatezza, e creando sentimenti di insofferenza e sdegno presso l'opinione pubblica e di imbarazzo presso altre procure, da ultima quella di Treviso;

il 1° luglio 1997 il giornale *La tribuna di Treviso* titolava in prima pagina: « clamoroso ripensamento del procuratore di Treviso Candiani "ho ceduto alle esigenze di polizia" »; questa dichiarazione del procuratore è relativa all'inchiesta assegnata allo stesso, che ha portato recentemente all'iscrizione nel registro degli indagati di cinque cittadini residenti in provincia di Treviso con relative perquisizioni domiciliari;

queste cinque persone sono finite sulle prime pagine dei giornali accusati di sovversione verso lo Stato, quali membri di un'organizzazione segreta chiamata « Leon »;

l'esito delle perquisizioni è stato nullo, tanto da indurre il procuratore di Treviso a dire che sono state « violate » delle abitazioni;

il procuratore Candiani si rimprovera di aver ceduto ad esigenze di polizia che non fanno parte dell'ufficio di un magistrato;

queste ingerenze, alimentate dal clima generato dalla procura della Repubblica di Verona, trasformano le procure in uffici staccati dalle questure, fatto questo che cozza con i principi della « giurisdizione », in quanto le questure medesime vengono costrette ad indagare su ipotesi di reato che non hanno nessun riscontro oggettivo;

mentre nella procura di Treviso ci si interroga sulla liceità di una rivoluzione fatta solo di parole e simboli, in quella di Verona si insiste con il voler processare le idee e i colori delle camicie di cittadini incensurati, e rei di avere una proposta da sottoporre a giudizio di altri in modo democratico —:

se intenda attivarsi per accertare i metodi, che gli interroganti ritengono da inquisizione, teorizzati dalla procura della Repubblica di Verona, che stanno portando ad uno stillicidio di perquisizioni, di inquisizioni e di richieste di rinvio a giudizio inutili e inconcludenti;

se non ritenga opportuno promuovere un'indagine ispettiva o una azione disciplinare in ordine all'operato del giudice Papalia, nel quale gli interroganti ravvisano gli estremi dell'abuso di potere, a causa del macato rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini garantiti dall'attuale Costituzione e di quelle che appaiono ripetute violazioni di domicilio. (4-11399)

RISPOSTA. — *Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione indicata sono state assunte notizie dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ed è stata acquisita documentazione del procedimento penale n. 2074/96 r.g.n.r. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, iscritto a carico del dott. Guido Papalia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.*

Con l'interrogazione, premesso che il dottor Gianfranco Candiani, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, aveva dichiarato alla stampa che, nel corso delle indagini relative al procedimento « Leon », aveva ceduto ad esigenze di polizia che non fanno parte dell'ufficio di un magistrato, si lamenta che le « ingerenze » — cui aveva fatto riferimento il predetto magistrato — « trasformano le procure in uffici staccati dalle questure, fatto questo che cozza con i principi della giurisdizione ».

Si censurano, poi, le perquisizioni presso le abitazioni di appartenenti alla Lega Nord nonché presso le sedi di partito, disposte dal

dottor Guido Papalia, e si chiede al Ministro di Grazia e Giustizia se ritenesse opportuno promuovere un'indagine ispettiva o un'azione disciplinare in ordine all'operato del dottor Guido Papalia.

Al riguardo si osserva che da una nota inviata al predetto Procuratore Generale dal Dottor Gianfranco Candiani si evince che quest'ultimo, nel corso del procedimento penale « Leon », non ha affatto dichiarato alla stampa di aver ceduto ad esigenze di polizia ed ha, invece, rilasciato dichiarazioni diverse da quelle riportate nel testo dell'interrogazione, che non appaiono suscettibili di alcun rilievo di carattere disciplinare.

Quanto poi alle censure articolate nei confronti del dottor Guido Papalia si sottolinea che nell'interrogazione non sono individuati casi concreti di appartenenti alla Lega Nord, talché, al riguardo, non può esprimersi alcuna valutazione in sede disciplinare.

Per ciò che concerne le perquisizioni effettuate presso le sedi di partito si fa presente che a carico del dottor Guido Papalia è stato instaurato l'anzidetto procedimento penale n. 2047/96 r.g.n.r., a seguito di denuncia presentata da alcuni appartenenti alla Lega Nord, che lamentavano una serie di irregolarità e/o illiceità che sarebbero avvenute durante la perquisizione — disposta dal predetto magistrato — della sede della Lega Nord in Milano.

Le indagini svolte nell'ambito di tale procedimento penale (definito con decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari competente in data 29 gennaio 1998) hanno consentito di accertare che nessuna irregolarità è stata commessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Alla luce di quanto esposto, atteso che non emergono profili suscettibili di assumere rilevanza disciplinare a carico dei suindicati magistrati, non si ravvisa la necessità di alcuna iniziativa né sul piano disciplinare né in ordine agli accertamenti ispettivi richiesti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

EVANGELISTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la signora Rosalba Scifoni, titolare della ditta artigiana « Pasta Mia » operante dal 1989 in massa, presentava nel 1994 al locale ufficio Iva, istanza di rimborso per un credito di Iva pari a lire 3.436.000, allegando tutta la documentazione richiesta, compresi gli estratti di un conto corrente bancario personale, non avendo l'azienda un conto corrente col quale effettuare operazioni finanziarie inerenti esclusivamente l'attività;

tale richiesta di presentazione degli estratti conto bancari procedeva senza che l'Ufficio Iva in questione ne avesse preventivamente avanzato autorizzazione all'Ispettorato regionale di Firenze;

in data 13 gennaio 1995, veniva notificato alla Scifoni un verbale di accertamento da parte dell'ufficio Iva di Massa, in cui venivano ascritte a responsabilità della denunciante irregolarità fiscali, e si contestava alla stessa un uso promiscuo del conto corrente, ritenendo *contra legem* il fatto che la Scifoni avesse effettuato sullo stesso conto personale anche alcune operazioni bancarie relative alla ditta;

avverso l'accertamento dell'ufficio Iva la Scifoni proponeva ricorso, chiedendo inoltre allo stesso ufficio il dissequestro del conto corrente, l'effettuazione del rimborso Iva e la dichiarazione in base a quale norma di legge l'ufficio avesse provveduto a suo tempo, a tutt'oggi l'ufficio Iva non risulta aver risposto e non risulta aver riconsegnato i documenti richiesti —:

quale sia la disposizione di legge che prevede l'impossibilità di usare un conto corrente personale per effettuare operazioni attinenti una modesta attività commerciale;

se ritenga corretta la procedura avviata dall'ufficio Iva di Massa, soprattutto per quanto riguarda la mancata richiesta di autorizzazione all'Ispettorato regionale di Firenze;

se infine non ritenga utile ed opportuno verificare presso l'ufficio Iva di Massa le ragioni di tale comportamento e le motivazioni della mancata restituzione dei documenti richiesti forse impropriamente. (4-20797)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda segnalata dall'interrogante, si comunicano le notizie riferite dal competente Dipartimento delle Entrate interessato al riguardo.*

Il predetto Dipartimento, sulla base degli elementi informativi comunicati dalla competente Direzione regionale delle entrate per la Toscana, ha rilevato che la rettifica della dichiarazione IVA dell'anno 1992 presentata dalla sig.ra Scifoni Rosalba è stata effettuata dall'ufficio di Massa nell'ambito della procedura di rimborso di un credito di imposta, a seguito di specifiche anomalie riscontrate nella contabilità dell'omonima ditta individuale.

In particolare, l'indicazione spontanea da parte della contribuente della esistenza di un conto corrente bancario per l'accreditamento del rimborso non ha trovato riscontro nella corrispondente posta di bilancio e nella dichiarazione della interessata della inesistenza di conti bancari riferibili alle attività di impresa.

Invero, l'esame delle distinte bancarie — fornite in copia dalla sig.ra Scifoni per dimostrare l'estraneità delle movimentazioni finanziarie alla gestione dell'azienda — ha rivelato un volume d'affari maggiore rispetto al dichiarato e l'omessa fatturazione di acquisti per gli anni 1992 e 1993.

Il predetto Dipartimento ha altresì osservato che l'ampliamento dell'indagine dell'ufficio di Massa, finalizzata a verificare la debenza del rimborso richiesto, è giustificata dalle disposizioni dell'articolo 2217 del codice civile, richiamato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Tale norma prevede l'obbligo, anche per l'imprenditore commerciale in regime di contabilità ordinaria, quale risulta essere per opzione la sig.ra Scifoni, di redigere ogni anno l'inventario con l'indicazione delle attività e delle passività rela-

tive all'impresa incluse, ovviamente, quelle derivanti dai rapporti intrattenuti con le banche.

La mancata esposizione in bilancio di specifiche poste in tal senso ha configurato, pertanto, la violazione all'obbligo di tenuta dell'ordinata contabilità prevista dall'articolo 2219 del codice civile.

Inoltre, il Dipartimento delle Entrate ha precisato che in considerazione del fatto che la documentazione bancaria richiesta riguarda movimentazioni finanziarie riferibili all'impresa, il metodo accertativo adottato nei confronti della sig.ra Scifoni non risulta in contrasto con il procedimento autorizzatorio previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Quanto alla mancata riconsegna delle distinte di conto corrente risulta che le stesse sono state esibite soltanto in copia e non in originale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FILOCAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il tratto di superstrada della strada statale 106 in prossimità del comune di Bova Marina in provincia di Reggio Calabria, aperta al pubblico nel 1994, da circa tre anni è percorribile solo a senso alternato a causa di una frana che la ha in parte ostruita;

l'Anas ha comunicato al sindaco di Bova Marina che la gara d'appalto è stata espletata, ma ancora dopo circa un anno i lavori di riparazione della strada non sono iniziati, per cui tutta la popolazione della zona ionica reggina è costretta a subire disagi e danni ingenti —:

quali urgenti iniziative si intendano adottare nei riguardi dei funzionari dell'Anas di Reggio Calabria i quali dimostrano di non avere nessun interesse a svolgere i loro compiti, causando così gravi danni e disagi alla collettività. (4-18051)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione presentata l'Ente Nazionale per le Strade cui sono state richieste notizie in merito fa presente che, nel mese di marzo 1996, a seguito di copiosi eventi alluvionali è stato attivato un vasto movimento franoso che ha coinvolto circa 50 metri di muro di risvolto del portale della galleria Mesofugna, al Km. 43+300 della SS. n. 106 « Jonica ».*

Dei 50 metri di muro dissestati, circa 22 metri sono crollati, mentre il rimanente ha subito una rotazione rigida di circa 45° verso strada, attorno ad un asse verticale situato lungo la linea di contatto fra il portale della galleria ed il muro stesso. Ciò ha comportato un rigonfiamento della pavimentazione e quindi l'obbligata sospensione del traffico con deviazione sul vecchio tracciato della SS. n. 106.

Stante la vastità del fenomeno, l'Ente ha provveduto ad eseguire gli opportuni rilievi geometrici e geologici. Con l'ausilio di un geologo è stata redatta una perizia che prevedeva l'abbattimento del muro dissestato, la gradonatura della pendice e la costruzione di una gabbionata al piede delle pendici.

Dopo l'esecuzione dei lavori di gradonatura, il movimento franoso si è riattivato vanificando in tal modo l'intervento stesso ed imponendo la sospensione dei lavori successivamente previsti.

L'Ente ha infine comunicato che il Compartimento per la Viabilità di Catanzaro ha redatto ed approvato una nuova perizia dell'importo di L. 1.992.480.000, di cui L. 1.630.400.000 per i lavori di prolungamento della galleria in questione, al km. 43+300 della stessa SS. 106 Ionica.

Tale perizia è stata finanziata con provvedimento n. 457 del 14.7.98 dell'Ente medesimo e i relativi lavori, appaltati all'impresa GEOSUD di Reggio Calabria, allo stato attuale sono in corso di esecuzione dagli inizi del decorso mese di febbraio ed il tempo contrattuale è stato fissato in giorni 150.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

FONTANINI, BOSCO e PITTINO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

in materia di imposta locale sui redditi si è verificato un notevole contenzioso a causa dell'applicazione della deduzione di cui al comma 1 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

la norma in questione prevede la deduzione « a condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente »;

ci sono molti casi di soci che prestano prevalentemente la loro attività nelle imprese, anche o solo in qualità di amministratore unico, a cui gli uffici dell'amministrazione finanziaria hanno disconosciuto il diritto alla deduzione, inoltrando gli avvisi di accertamento di maggiore reddito;

l'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica non impone esplicitamente il divieto che l'occupazione prevalente consista nell'attività svolta in qualità di amministratore unico;

i giudici di alcune commissioni tributarie hanno emesso sentenze nel senso che:

a) se l'attività svolta dal socio amministratore è la sua unica attività, a maggior ragione va qualificata come prevalente;

b) in caso di altre attività esterne ed occasionali svolte, la valutazione della prevalenza deve essere basata avendo riguardo al tempo dell'occupazione e non in termini di entità del compenso;

la materia è oggettivamente controversa già dagli anni Novanta e fino ai giorni nostri; infatti in data 4 novembre 1998 il ministero delle finanze ha emanato la circolare n. 258/E, che contiene, tra l'altro, posizioni discordanti con precedenti decisioni delle commissioni tributarie;

i contribuenti che, in seguito al ricevimento della notifica di accertamento, aderiscono all'accertamento pagando entro sessanta giorni hanno diritto all'esclusione della punibilità;

nel caso concreto della « Società udinese pulizia enti e residenze di Renza Del Negro & C. » di Udine, di cui il socio Renza Fabris era sia prestatrice d'opera che amministratore, l'ufficio finanziario ha contestato alla signora l'indebita deduzione Ilor ai sensi dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inviando notifica per il periodo d'imposta 1991 il giorno 18 dicembre 1997, il cui importo è stato regolarmente saldato dall'interessata il giorno 12 febbraio 1998 mediante l'accertamento con adesione; successivamente è stata inviata la notifica del 5 ottobre 1998 per i redditi dell'anno 1992, anche questa conclusasi con un pagamento del 2 dicembre 1998;

nonostante i pagamenti effettuati alla signora Fabris è stato notificato dalla guardia di finanza in data 30 giugno 1998 l'invito a presentarsi presso il tribunale di Udine per indebita deduzione Ilor nel modello 770 per gli stessi anni 1991 e 1992 —:

considerata la difficile e controversa applicazione della norma in questione, se si intenda assumere iniziative per risolvere i casi di contenzioso tutt'oggi aperti in modo da evitare che i contribuenti siano danneggiati dalla confusione in materia;

nei casi di accertamento e di adesione con relativo pagamento, quali siano le cause per le quali gli uffici finanziari non comunicano all'autorità giudiziaria, in tempo utile, l'avvenuto pagamento delle cartelle, in modo da evitare l'instaurarsi di procedimenti penali nei confronti dei contribuenti, che sono danneggiati nella continuazione delle loro attività e che sono costretti a sostenere comunque le spese di assistenza legale, quantomeno per far cessare il procedimento penale in corso;

se l'amministrazione finanziaria inottemperante sia tenuta a rimborsare le spese sostenute dal contribuente. (4-21657)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti, nel premettere che in materia di imposta locale sui redditi vi è stato un notevole contenzioso in relazione all'applicazione della deduzione spettante al contribuente che prestava la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente (di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917), chiedono di conoscere se si intendano assumere iniziative per risolvere i casi di contenzioso a tutt'oggi aperti, nonché quali siano le cause della mancata comunicazione all'autorità giudiziaria, da parte degli uffici finanziari, della avvenuta definizione degli accertamenti delle imposte con adesione del contribuente, (ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) e, infine, se l'Amministrazione finanziaria sia tenuta a rimborsare le spese legali sostenute dal contribuente.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che le istruzioni fornite con la circolare 258/E del 4 novembre 1998 ricalcano la precedente linea interpretativa, già espressa dalla soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette, secondo la quale ai fini del riconoscimento della deduzione prevista dal citato articolo 120 del Testo Unico delle imposte sui redditi, la prevalenza dell'occupazione del socio nella società deve essere intesa come impegno nella società medesima svolto nella qualità di socio e non a titolo diverso. Eventuali rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo intercorrenti tra il socio e la società, per i quali la qualità di socio è ininfluyente, devono essere distintamente valutati al fine di individuare l'occupazione prevalente della persona fisica-socio.

La circostanza che il reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo sia di importo superiore a quello di partecipazione nella società è stata ritenuta dall'Amministrazione significativa per non riconoscere le eventuali deduzioni richieste.

Peraltro, non si può affermare che l'orientamento giurisprudenziale sia in senso contrario, in quanto non mancano decisioni che hanno confermato la posizione dell'Amministrazione finanziaria.

Oltretutto, numerosi accertamenti recanti il recupero della deduzione ai fini dell'ILOR indebitamente richiesta, come quelli citati nel documento di sindacato ispettivo al nostro esame, sono divenuti definitivi per mancata impugnazione da parte degli interessati.

Ha precisato il medesimo Dipartimento che i problemi originati dalla norma in questione non attengono tanto ad aspetti di natura tributaria quanto a quelli di carattere penale connessi alla falsità delle attestazioni dei requisiti previsti per usufruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR (l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 prevede in tal caso l'applicazione delle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429).

Pertanto, i casi di contenzioso aperti conseguono essenzialmente ai possibili riflessi penali dell'indebita deduzione di che trattasi.

La definizione dell'accertamento ai sensi del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, infatti, contrariamente a quanto ritenuto, non esclude la punibilità del reato di falsa attestazione dei requisiti per usufruire della predetta deduzione.

Pertanto, la comunicazione dell'avvenuta definizione a seguito di adesione del contribuente all'accertamento non rileva ai fini del procedimento penale, la cui instaurazione e proseguimento sono rimessi all'Autorità giudiziaria competente a valutare la sussistenza o meno del reato.

Non appare, infine, ipotizzabile un obbligo di rimborso spese a carico dell'Amministrazione finanziaria che non abbia comunicato alla competente Autorità giudiziaria l'intervenuta definizione dell'accertamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GAMBATO e CALZAVARA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in base ad un articolo riportato dalla stampa locale (*La Tribuna di Treviso* del 1°

luglio 1997), sembrerebbe che il procuratore della Repubblica di Treviso, Gianfranco Candiani, abbia rilasciato alcune dichiarazioni sopra le righe su fatti ed avvenimenti ancora da accertare in maniera chiara e completa in merito alla vicenda legata alla cosiddetta « brigata Leon »;

nei mesi scorsi, cinque persone, tutte residenti in provincia di Treviso, sono finite sui giornali con l'accusa di sovversione contro lo Stato, in quanto ritenute facenti parte di un'associazione segreta chiamata « Leon », volta a sorvegliare la conformità dei comportamenti e la fedeltà ideologica dei membri della Lega, con tanto di fotografie che li ritraevano impegnati in esercitazioni paramilitari armate;

nei confronti delle cinque persone venivano emessi altrettanti avvisi di garanzia, firmati dal procuratore Candiani, e venivano eseguite perquisizioni domiciliari, senza che fosse trovata alcuna prova di presunti reati;

dallo stesso articolo di giornale il procuratore Candiani afferma « Mi rimprovero qualcosa che forse potrebbe essere detto altrimenti e per il quale lei troverà certamente le parole più adatte, ma in buona sostanza posso dire di aver ceduto ad esigenze di polizia che non fanno parte dell'ufficio di magistrato. Ecco, mi rimprovero di questo » -;

se non intenda chiarire queste circostanze accertando l'effettiva veridicità di queste affermazioni riportate dal giornale, affinché possa essere fatta piena luce sull'intera vicenda;

se intenda disporre apposita ispezione per verificare se vi siano state pressioni esterne sul procuratore Candiani che nulla hanno a che vedere con lo svolgimento di una normale indagine investigativa e che potrebbero inquinare anche eventuali prove, strumentalizzando una vicenda a meri fini politici. (4-11436)

RISPOSTA. — *Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione indicata sono state chieste notizie al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia.*

Quanto al primo quesito si osserva che da una nota inviata al predetto Procuratore Generale dal dott. Gianfranco Candiani, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, si evince che quest'ultimo, nel corso del procedimento penale « LEON », ha rilasciato alla stampa dichiarazioni di tenore diverso da quello riportato nel testo dell'interrogazione e che non appaiono suscettibili di alcun rilievo di carattere disciplinare.

Riguardo al secondo quesito si rileva che nell'interrogazione non si fa riferimento a casi concreti di « pressioni esterne sul procuratore Candiani » talché non è possibile formulare alcuna valutazione in ordine alla sussistenza di profili disciplinarmente rilevanti a carico di magistrati nonché alla necessità di disporre accertamenti ispettivi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

INNOCENTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere - premesso che:*

il maltempo che ha imperversato nei mesi di gennaio e febbraio ha causato disagio anche ai lavoratori e agli utenti dei servizi autostradali, in quanto si sono verificati ritardi ed inadempienze nell'ambito dell'assistenza al traffico e della manutenzione da parte delle società concessionarie della Società Autostrade;

l'inefficacia ad i ritardi del servizio dipendono secondo le organizzazioni sindacali dalla persistenza di un regime di appalti privo di necessari controlli e delle adeguate verifiche rispetto alla qualità del servizio appaltato;

è stata peraltro recentemente approvata una convenzione con le società concessionarie che non impone specifici controlli sull'effettiva qualità del servizio offerto, mentre l'aumento delle tariffe dal 1° gennaio 1999 prevede che gli aumenti ta-

riffari siano effettuati per garantire la qualità dei servizi erogati;

la politica di esternalizzazione dei servizi, che dovrebbe portare ad un rafforzamento di qualità sta quindi in molti casi determinando carenze proprio sul fronte del servizio all'utenza —:

se non intenda verificare la tempestività e l'efficacia dei servizi di assistenza al traffico e di manutenzione affidati dalle società autostradali alle società concessionarie ed in che modo ritenga di intervenire per garantire più efficaci controlli rispetto alla effettiva qualità dei servizi offerti.

(4-22338)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione presentata e sulla base delle notizie fornite dall'Ente Nazionale per Strade, si riferisce quanto segue.*

Il tratto appenninico dell'Autostrada A1, interessato dall'ondata di maltempo del 9 febbraio scorso, è fortemente caratterizzato dal traffico pendolare che fa registrare rallentamenti nelle ore di punta; tale situazione può effettivamente risultare più complessa in presenza di precipitazioni nevose.

Al fine di fronteggiare l'emergenza in questione, la Società Autostrade S.p.A. ha messo in opera gli automezzi adatti a questo tipo di situazione e, contemporaneamente, la situazione è stata aggravata da un incidente fra automezzi pesanti, con conseguente blocco della circolazione tra Barberino e Calenzano.

Considerando lo stato di emergenza, l'ANAS, di concerto con la Polizia Stradale e l'Autorità Prefettizia, ha deciso la chiusura del tratto interessato per rendere più agevoli gli interventi di ripristino del tratto autostradale che, comunque, è stato riaperto al traffico in breve tempo.

Sempre allo scopo di ridurre al minimo i disagi per l'utenza, i servizi radiofonici Isoradio e Viaradio hanno costantemente comunicato ed aggiornato le condizioni meteorologiche; inoltre i cartelli a messaggio variabile distribuiti lungo l'autostrada e all'entrata delle stazioni, hanno consentito la scelta di itinerari alternativi.

Per ciò che riguarda la direttiva di questo Ministero del 14.5.1998 si rappresenta che la medesima regolamenta i veicoli incidentati o in avaria e non i veicoli coinvolti in code o rallentamenti per condizioni climatiche avverse.

L'intervento di assistenza, in questi casi, è rivolto a contenere i disagi provocati dalle cattive condizioni atmosferiche e non a rimuovere i veicoli fermi o rallentati in incolonnamenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

LANDOLFI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il litorale del comune di Castel Volturno è sottoposto da diversi decenni ad un forte e costante fenomeno di erosione della costa, che risulta particolarmente accentuato, per una estensione di circa 6 chilometri, in prossimità della foce destra e sinistra del fiume Volturno;

il fenomeno erosivo, in modo particolare negli ultimi dieci anni, ha superato ogni livello di guardia, tanto da determinare il crollo di diverse abitazioni, la distruzione totale di numerosi stabilimenti balneari, l'incerta sopravvivenza dell'importantissima oasi naturalistica dei « Variconi » e perfino a minacciare direttamente l'esistenza e la sicurezza della locale base radar della Nato;

ad ogni mareggiata, anche di modesta entità, si ripropone sistematicamente lo stato di pericolo, poiché, a causa dell'esiguità della striscia di arenile, la furia delle onde oltrepassa la stretta lingua di terra e invade prepotentemente le abitazioni e le arterie stradali retrostanti, causando seri danni alle strutture pubbliche e private;

gli esercenti balneari della zona, ormai stanchi ed esasperati per i continui danni subiti dalle strutture ed attrezzature turistiche, hanno più volte segnalato alle autorità interessate l'esigenza e la necessità, ormai indifferibile ed urgente, di

provvedere alla realizzazione delle opere di difesa della costa, per cercare di salvaguardare quanto è rimasto dell'attività turistica;

il Cipe ha già da tempo stanziato la somma di 29 miliardi di lire, finalizzata alla costruzione di una barriera soffolta a protezione della costa;

il genio civile opere marittime di Napoli ha già provveduto a redigere il relativo progetto, che prevede il completamento delle opere di difesa in destra Volturno e la realizzazione della scogliera soffolta, per un'estensione di circa 3.500 metri, in sinistra Volturno;

tale progetto, aggiornato anche con i rilievi batimetrici del fondale e della linea di costa, risulterebbe già esecutivo, in quanto sarebbero stati definitivamente acquisiti tutti i pareri previsti dalla normativa vigente —:

quali ostacoli si frappongano alla realizzazione di dette opere di difesa e quali iniziative urgenti s'intendano adottare per rimuoverli;

se non ritenga indifferibile ed urgente la costruzione delle opere di difesa, se vi siano ancora ostacoli alla loro concreta realizzazione e quali interventi intenda promuovere per dare immediata e definitiva attuazione al progetto. (4-22463)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione presentata, da notizie acquisite dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Napoli, si riferisce all'interrogante che il suddetto Ufficio ha provveduto a redigere il progetto definitivo delle opere di che trattasi nel gennaio 1997, nonché ad indire nel mese di marzo dello stesso anno un'apposita conferenza dei servizi per la valutazione d'impatto ambientale (i lavori previsti rientrano nella tipologia descritta dall'Allegato 13, n. 7 lettera n, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 — pubblicato sulla G.U. n. 210 del 7 settembre 1996), in cui i rappre-*

sentanti degli Enti intervenuti, hanno espresso parere favorevole.

In merito al progetto definitivo delle opere, si era espresso favorevolmente anche il Consiglio Superiore dei LL.PP. III Sezione con voto n. 219 del 21 maggio 1997.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 19/94 (così come modificata dalla Legge 216/95), sulla scorta dei pareri rilasciati dai vari Enti interessati e dei risultati dei rilievi batimetrici e topografici il citato Ufficio del Genio Civile, ha provveduto a redigere i relativi progetti esecutivi (L. 29.000.000.000 e L. 1.650.000000), che sono attualmente all'esame del Consiglio Superiore dei LL.PP. La Regione Campania a conclusione dell'iter procedurale con nota n. 6004 del 25 settembre 1998 ha fatto conoscere il proprio parere favorevole, trasmettendo la Delibera di Giunta con nota n. 220 del 21.01.1999. Alla data odierna, non risulta ancora formalizzato il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caserta (peraltro sollecitato con note nn. 3897 del 28.09.1998, 220 del 21.01.1999 e 809 del 9.03.1999) tale Ufficio ha richiesto ulteriori ragguagli alla Regione Campania, in merito alle interferenze che l'opera da realizzare avrebbe nei confronti dell'area in questione, soggetta a vincoli ambientali.

La Direzione Generale delle Opere Marittime di questo Dicastero, una volta acquisiti tutti i pareri, provvederà a predisporre le procedure di appalto (per importo superiore alla soglia comunitaria).

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Mauro Fabris.

LO PRESTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

gli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza nelle varie città italiane hanno rilevato numerose mancate registrazioni dei contratti di locazione;

a seguito di tali accertamenti ed al fine di regolarizzare i contratti, i proprie-

tari di immobili sono costretti a lunghe, tortuose e complicate trafale burocratiche;

poiché gli uffici del registro risultano sovraffollati oltre misura, in quanto per regolarizzare i contratti occorre riempire diversi moduli, eseguire i relativi pagamenti presso i vari Istituti di credito, ritornare agli Uffici, fare turni di molte ore che si protraggono anche nel pomeriggio, tornarvi nuovamente per il ritiro dei documenti parecchi contribuenti, alquanto scoraggiati da tutto ciò, preferiscono attendere eventuali nuovi accertamenti anche a costo di pagare delle penali;

la possibilità di eseguire i pagamenti di tali imposte a mezzo conto corrente postale sul quale vanno indicati tutti i dati della locazione, è prevista esclusivamente in caso di rinnovo di quest'ultima quando il primo contratto è già stato registrato al competente ufficio; non si comprende per quale motivo, ciò non sia consentito anche negli altri casi —:

se non ritengano di assumere opportune iniziative al fine di consentire il pagamento delle imposte ai soli fini fiscali (cioè se alla parte non interessano gli effetti civilistici della registrazione del contratto ma soltanto quelli fiscali) tramite conto corrente postale, onde agevolare e non intralciare l'adempimento di tale operazione. (4-18034)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta la complessità degli adempimenti cui devono sottostare, per regolarizzare la propria posizione, numerosi contribuenti nei cui confronti la Guardia di finanza ha accertato la mancata registrazione di contratti di locazione, a tal punto che, in parecchi casi, i contribuenti sceglierebbero volontariamente di sottrarsi e di attendere eventuali accertamenti, anche a costo di dover successivamente corrispondere le relative penali.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se, per ovviare a tale situazione, non si ritenga opportuno prevedere la possibilità di corrispondere, a mezzo conto corrente

postale, l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente osservato che, a seguito della soppressione dei servizi cassa degli uffici del registro (disposta con il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237), è stata prevista una procedura per la registrazione dei contratti di locazione, per cui i contribuenti devono accedere una prima volta presso l'ufficio per conoscere l'entità dell'imposta dovuta, recarsi, poi, ad effettuare il pagamento presso i soggetti autorizzati (banche, poste, concessionari del servizio riscossione) e devono, infine, tornare all'ufficio per richiedere la registrazione del contratto.

Ciò posto, si rileva che, per agevolare l'assolvimento dell'imposta di che trattasi, l'articolo 21, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998), ha previsto il meccanismo dell'autoliquidazione; l'imposta, cioè, può essere calcolata e versata dal contribuente, che solo successivamente deve recarsi all'ufficio, munito dell'attestazione di pagamento.

Il medesimo Dipartimento ha peraltro evidenziato che, per venire incontro alle esigenze dell'utenza, gli uffici del registro hanno potenziato il servizio di assistenza allo sportello, a tal fine avvalendosi di parte del personale prima impiegato presso i soppressi servizi cassa. Ulteriori benefici potranno poi derivare dall'attivazione degli uffici delle entrate (strutture unificate destinate ad accorpate le competenze degli attuali uffici delle imposte, dell'IVA e del registro, il cui processo di attivazione sarà completato entro l'anno 2000) articolati in due aree, una delle quali, il cosiddetto front-office, è specificatamente dedicata all'assistenza e all'informazione dei contribuenti.

Inoltre, la situazione è destinata a migliorare sensibilmente attraverso l'introduzione, prevista dal citato articolo 21 della legge n. 449 del 1997, di procedure disponibili prima della fine del 1999) atte a consentire l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione, nonché l'esecuzione delle relative formalità. La registrazione te-

lematica è destinata, in particolare, ai grandi enti, che attualmente ingolfano gli uffici con migliaia di richieste di registrazione, e potrà alleggerire, in modo notevole, l'afflusso agli uffici, agevolando così indirettamente anche i contribuenti che continueranno a recarsi agli sportelli.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di effettuare, in tutti i casi, i pagamenti tramite conto corrente postale, il Dipartimento delle Entrate ha innanzitutto precisato che l'utilizzo del canale postale è già sempre possibile, in alternativa al pagamento tramite banca o tramite concessionario della riscossione, sia per il pagamento dell'imposta relativa alla registrazione iniziale prima annualità) che per quella relativa ai rinnovi dei contratti (annualità successive). La differenza tra le due fattispecie consiste nel fatto che, per la prima annualità, la ricevuta del versamento deve essere presentata in ufficio successivamente al pagamento, al fine di ottenere la registrazione del contratto, mentre la stessa procedura non è prevista per le annualità successive, per le quali il contribuente assolve ai propri obblighi con la sola formalità del versamento.

Il predetto Dipartimento ha altresì evidenziato che per il versamento dell'imposta di registro agli uffici postali non viene più utilizzato l'apposito bollettino di conto corrente, bensì il modello F23 già in uso per i versamenti in banca e presso i concessionari della riscossione, nella nuova versione approvata con il decreto dirigenziale 17 dicembre 1998.

Circa la possibilità per i contribuenti di limitarsi a versare l'imposta, senza doversi successivamente recare in ufficio, anche in caso di pagamento relativo alla prima annualità, il Dipartimento delle Entrate ha osservato che tale procedura consentirebbe di assolvere all'obbligo tributario, ma non di eseguire la formalità della registrazione che, come è noto, risponde ad esigenze di natura civilistica, poste a tutela del contribuente, in quanto, con la predetta formalità, la data dell'atto diventa certa ed opponibile ai terzi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MARTINAT. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere - premesso che:*

l'assenza di un programma di intervento per ripristinare il tratto stradale Oulx-Cesana Torinese della strada statale 24 nel periodo estivo desta forte preoccupazione in quanto la situazione dei lavori, che riguardano uno dei collegamenti importanti tra Piemonte e Francia che doveva terminare per i mondiali del Sestriere del 1996, è in fase di grave ritardo;

il ritardo è tanto più grave se si considera il pericolo delle frane che riguardano l'intera zona del tratto stradale da completare -:

se non ritenga opportuno e urgente un intervento diretto del Ministro interrogato con la nomina di un commissario *ad acta* per favorire la ripresa e la conclusione dei lavori dopo lo scandaloso e succitato ritardo. (4-17400)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione presentata, da notizie acquisite dall'ANAS si riferisce all'interrogante che i lavori di sistemazione della Strada Statale n. 24 « del Monginevro » nel tratto Oulx-Cesana Torinese furono interrotti dall'Impresa appaltatrice per cause del tutto estranee all'Ente Nazionale per le Strade.*

Nonostante le difficoltà burocratiche che insorsero con tutti gli Enti interessati, l'ANAS riuscì comunque a mettere in sicurezza il tratto di strada in questione in occasione dei Mondiali di Sci del 1997, senza creare ostacoli o interferenze allo svolgimento delle gare, anzi, assicurò un servizio invernale superiore ai normali standards.

Inoltre si informa che la Statale in questione non fu mai chiusa a causa dei lavori interrotti.

L'Ente informa che, ultimato l'iter per la rescissione del contratto con l'impresa appaltatrice, ha disposto con provvedimento n. 3987 del 4.01.1999 l'appalto dei lavori di un primo stralcio tra le Sezioni 1 e 62 per un importo di Lire 10 MLD, con procedura di urgenza e a termini abbreviati ai sensi dell'Articolo 3, punto 3 del D.P.C.M.

10.01.1991 n. 55 con esperimento della gara il 22 marzo 1999, che ha avuto come esito l'affidamento dei lavori all'impresa SEAS S.p.A. di Umbertide (PG). Inoltre il progetto, relativo al secondo stralcio compreso tra la Sezione 62 e la fine lotto, è stato trasmesso in data 15 marzo 1999 dal Compartimento di Torino alla Direzione Generale dell'ANAS per i conseguenti provvedimenti di approvazione e finanziamento. Infine si informa l'interrogante che la procedura d'appalto per l'intero tratto sarà quindi definita entro l'estate del corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

MENIA e NICCOLINI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere - premesso che:*

il direttore delle dogane di Trieste ha ritenuto di far cessare dal 1° aprile 1998 l'erogazione della benzina agevolata per la provincia di Trieste ed alcuni comuni della provincia di Udine prevista dalla legge n. 47 del 1988;

analogamente ha proceduto per il regime agevolato di gasolio previsto dalla legge n. 66 del 1992;

tali regimi agevolati, come specificamente normato dalla legge n. 17 del 1992 debbono permanere in vigore fino all'emanazione della legge di riordino della zona franca di Gorizia cui sono stati uniformati;

la decisione del direttore delle dogane è derivata da una interpretazione del tutto particolare che vorrebbe immediatamente vigente la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 1997 (articolo 3) in materia di riduzioni ed esenzioni di accisa;

è da precisarsi che i contingenti agevolati di benzina e gasolio per la provincia di Trieste ed alcuni comuni della provincia di Udine godono della esenzione totale delle accise e non di una loro riduzione, talché una interpretazione rigorosa della decisione del Consiglio dell'Unione europea dovrebbe casomai far decorrere la cessa-

zione degli stessi dal 31 dicembre 1998 come previsto per i regimi di esenzione;

è comunque da sottolinearsi come, secondo la dottrina prevalente, le decisioni del Consiglio dell'Unione europea siano immediatamente esecutive per i provvedimenti di rango inferiore alla legge statale e dunque la citata decisione dovrebbe, per divenire operante, trovare recepimento in una legge del Parlamento;

è da precisarsi infine che tale decisione provoca immediati riflessi negativi per i cittadini italiani delle zone interessate e per l'erario, poiché sono vistosi gli effetti distorsivi provocati dalla grande disparità di prezzo del carburante erogato nella Repubblica di Slovenia che è pari alla metà di quello italiano -:

quali misure inderogabili ed urgenti voglia impartire per evitare le conseguenze negative sopra descritte;

in particolare se intenda o meno intervenire sulla direzione delle dogane di Trieste per imporre il ripristino dei regimi agevolati ed il loro mantenimento per ora fino al 31 dicembre 1998;

quali passi intenda svolgere in sede comunitaria per ottenere la proroga del regime di esenzione di accisa dopo il 1998, tenuto anche conto che la Repubblica di Slovenia, nel proprio cammino di adesione e successiva associazione all'Unione europea, non ha ancora recepito la normativa comunitaria riguardante le accise, mantenendo il denunciato forte squilibrio del prezzo dei carburanti rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea ed in particolare della confinante Repubblica italiana.

(4-16646)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di avere notizie sull'attività svolta dal Governo anche in sede comunitaria, diretta a garantire al Friuli-Venezia Giulia la prosecuzione del regime agevolativo in materia di accise sugli oli minerali.*

Al riguardo il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha comunicato che,

a seguito di sollecitazioni dei Commissari di Governo delle regioni interessate, sono state fornite, direttamente dai locali organi di gestione delle agevolazioni, alla Direzione generale IV della Commissione europea ulteriori argomentazioni tese a dimostrare la prevalenza dell'effetto sulle persone fisiche, rispetto a quello sulle imprese, dei benefici conseguenti alle agevolazioni in discussione. Tale documentazione dovrebbe portare agli organismi comunitari ulteriori elementi favorevoli nell'ambito dell'istruttoria in corso, circa la configurabilità o meno di aiuti di Stato compatibili con il Trattato.

Il predetto Dipartimento ha, altresì, riferito che il 1° dicembre 1998 si è tenuta una riunione dell'organismo europeo denominato « ECOFIN » nella quale, tuttavia, non è stato affrontato in modo approfondito il tema delle agevolazioni, relative agli oli minerali impiegati nella regione Friuli-Venezia Giulia, in scadenza il 31 dicembre 1998.

Comunque, a seguito di una riunione tenutasi presso il Consiglio dell'unione europea il 18 dicembre 1998, è stata presa in considerazione la proposta di decisione del Consiglio COM(98)793, presentata dalla Commissione; decisione che, nonostante le riserve di alcuni Paesi membri, è in fase di imminente approvazione e che provvederà a prorogare, con effetto retroattivo, le agevolazioni sugli oli minerali scadute al termine dell'anno 1998, al fine di consentire alla Commissione stessa l'approfondimento dell'istruttoria in corso sugli aiuti di Stato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:*

se corrispondano al vero le indiscrezioni di stampa secondo le quali si procederà, quanto prima, al commissariamento dell'Anas;

in caso affermativo, quali siano le motivazioni alla base di tale decisione;

se non ritengano il provvedimento non legittimato dai risultati gestionali che ha garantito l'ente nazionale per le strade dalla sua trasformazione, nel 1994, ed ancora in corso, in ente pubblico economico;

se non ritengano il commissariamento oltremodo penalizzante per il rispetto delle garanzie di autonomia del *management* aziendale che, seppure a fronte delle note difficoltà, ha finora garantito la manutenzione delle arterie nazionali;

se non ritengano opportuno, invece, individuare la maniera per rilanciare il ruolo dell'Anas, quale organo centrale di ente gestore, in un rapporto di fattiva collaborazione con gli enti regionali;

come intendano intervenire per evitare la possibile dispersione del patrimonio di professionalità interne all'Anas.

(4-20255)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione presentata si fa presente che non risponde al vero la notizia sul commissariamento dell'Ente Nazionale per le Strade.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la statale Tiburtina è particolarmente trafficata;

l'attraversamento della consolare è « a rischio » per i pedoni;

i residenti nella frazione di Bagni di Tivoli sollecitano l'installazione di un cavalcavia, o la realizzazione di un sottovia all'altezza dello stabilimento termale —:

quali iniziative intenda assumere per verificare la fattibilità di quanto proposto dai cittadini.

(4-20261)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione presentata l'Ente Nazionale per le Strade rappresenta che nei propri compiti di istituto non rientra la gestione di tratti di*

strada che abbiano perso la caratteristica di strada statale ed acquisito quella di traversa di centro abitato.

Il Codice della Strada, pertanto, prevede il passaggio dei tratti di strade attraversanti i centri urbani alla gestione delle Amministrazioni locali attraverso la procedura di consegna delle suddette traverse ai rispettivi Comuni che debbono, quindi, provvedere alle opere di pedonalizzazione.

Nel caso specifico della S.S. 5 « Tiburtina Valeria » è stato sottolineato che nel corso degli ultimi anni quest'ultima ha perso l'originaria caratteristica di strada extraurbana per il notevole incremento di nuclei abitativi, commerciali ed industriali assumendo sempre più la caratteristica di traversa interna. Pertanto, la procedura di consegna dei tratti attraversanti numerosi centri abitati, è stata messa in atto in fasi successive.

Il tratto tra il Km. 21+600 ed il Km. 23+100, corrispondente all'abitato di Bagni di Tivoli, è stato consegnato dall'ANAS in data 20.03.1996 al Comune di Tivoli, cui spetta di conseguenza l'onere di provvedere a proprie spese alla sua gestione e manutenzione.

L'Ente, a seguito dell'avvenuta consegna, è competente soltanto per quanto riguarda il piano viabile e, pertanto, per il tramite dell'Ufficio periferico, rimane disponibile ad effettuare un sopralluogo per il posizionamento dell'eventuale cavalcavia pedonale di competenza del Comune di Tivoli.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

MIGLIORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il tratto Empoli-Poggibonsi della strada statale n. 429 è notoriamente, e purtroppo anche statisticamente, uno dei più pericolosi sul piano nazionale;

dopo svariate iniziative parlamentari e delle istituzioni locali, seriamente scosse da una innumerevole serie di incidenti mortali, si è deliberato, quasi un anno fa,

lo stanziamento di 180 miliardi di lire per la realizzazione del primo lotto della strada statale 429 bis;

ad oggi nessun cantiere è stato aperto né visibili iniziative tendenti a far pensare all'inizio dei relativi lavori sono apparse —:

quali siano i motivi ostativi al rapido inizio dei lavori, se tali rinvii rendano insufficiente la cifra stanziata, quali siano le esatte responsabilità. (4-22190)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione presentata e sulla base delle notizie fornite dall'Ente Nazionale si riferisce che la realizzazione della variante al Comune di Certaldo sulla SS. n. 429 « di Val d'Elsa » è prevista nel Piano Triennale 1997-1999 per un importo di L. 180 mdl.*

Il progetto definitivo della suddetta variante è stato approvato in Conferenza dei servizi in data 13.7.1998.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva, tenuto conto della complessità del progetto e dei tempi necessari alla sua realizzazione trattandosi di lavori previsti nel P.T. 1997-1999, la Direzione Generale dell'ANAS ha provveduto ad autorizzare il Compartimento competente al perfezionamento di uno schema di convenzione da concordarsi con uno degli Enti che hanno collaborato alla redazione del progetto definitivo.

La somma che l'ANAS erogherà a titolo contributivo, ad approvazione avvenuta del progetto, sarà inserita nelle somme a disposizione dell'Amministrazione per il progetto esecutivo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

in occasione dei mondiali di sci del Sestriere del 1996 dovevano essere ultimati i lavori di sistemazione della strada statale n. 24 nel tratto Oulx-Cesana Torinese;

a tutt'oggi tali lavori non sono stati terminati producendo scempio e difficoltà al transito su uno dei collegamenti importanti tra il Piemonte e la Francia. Nel frattempo i problemi sulla circolazione stradale nell'alta Val di Susa si sono ulteriormente aggravati con la messa in mora e la minaccia di chiusura o di limitazione di circolazione, perché ritenute irregolari e non sicure tutte le otto gallerie dell'autostrada Torino-Bardonecchia costruite a suo tempo dalla Sitaf e collaudate dall'Anas —:

quali provvedimenti intenda adottare per la ripresa e la conclusione dei lavori della strada statale n. 24 e per ovviare agli inconvenienti riscontrati nelle otto gallerie della Torino-Bardonecchia. (4-18422)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione presentata, da notizie acquisite dall'ANAS si riferisce all'interrogante che i lavori di sistemazione della Strada Statale n. 24 « del Monginevro » nel tratto Oulx-Cesana Torinese furono interrotti dall'Impresa appaltatrice per cause del tutto estranee all'Ente Nazionale per le Strade.*

Nonostante le difficoltà burocratiche che insorsero con tutti gli Enti interessati, l'ANAS riuscì comunque a mettere in sicurezza il tratto di strada in questione in occasione dei Mondiali di Sci del 1997, senza creare ostacoli o interferenze allo svolgimento delle gare, anzi, assicurò un servizio invernale superiore ai normali standards.

Inoltre si informa che la Statale in questione non fu mai chiusa a causa dei lavori interrotti.

L'Ente informa che, ultimato l'iter per la rescissione del contratto con l'Impresa appaltatrice, ha disposto con provvedimento n. 3987 del 4.01.1999 l'appalto dei lavori di un primo stralcio tra le Sezioni 1 e 62 per un importo di Lire 10 MLD, con procedura di urgenza e a termini abbreviati ai sensi dell'Articolo 3, punto 3 del D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55 con esperimento della gara il 22 marzo 1999, che ha avuto come esito l'affidamento dei lavori all'impresa SEAS S.p.A. di Umbertide (PG). Inoltre il progetto,

relativo al secondo stralcio compreso tra la Sezione 62 e la fine lotto, è stato trasmesso in data 15 marzo 1999 dal Compartimento di Torino alla Direzione Generale dell'ANAS per i conseguenti provvedimenti di approvazione e finanziamento. Infine si informa l'interrogante che la procedura d'appalto per l'intero tratto sarà quindi definita entro l'estate del corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

PIVETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel settore dell'edilizia civile sono in corso numerosissime controversie tra i cittadini e le amministrazioni comunali nelle quali l'oggetto principale è la possibilità della regolarizzazione delle posizioni di vecchi fabbricati o manufatti edilizi che siano stati ereditati senza che gli eredi fossero a conoscenza del loro carattere abusivo. Ciò è potuto avvenire, ad esempio, perché gli eredi non conoscevano l'esistenza dell'abuso, ovvero perché i termini per la sanatoria erano scaduti al momento dell'eredità ovvero perché gli eredi risultavano minori ovvero perché gli archivi comunali erano incompleti o addirittura sprovvisti di tale documentazione (si pensi ai fabbricati del primo dopoguerra);

la situazione è particolarmente difficile per quei cittadini che ereditano un manufatto edilizio costruito tra l'entrata in vigore della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e la legge « ponte » n. 765 del 6 agosto 1967, manufatto per il quale non è stato mai chiarito fino in fondo il carattere della sua « abusività ». Al riguardo va ricordato che i « pronunciamenti » della giurisprudenza si sono espressi a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta e per tutti gli anni sessanta, soprattutto per le disposizioni che imponevano l'obbligo della licenza edilizia nei centri abitati. In questo caso il concetto di centro abitato è stato fonte di dibattiti e di pronunciamenti con-

troversi tanto che nella legge « ponte » n. 765 del 6 agosto 1967 è stata tolta la dizione « centro abitato » ed è stata sostituita da « nell'ambito del territorio comunale »;

fra le contraddizioni più gravi va segnalato che l'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 dava e dà tuttora la possibilità di ereditare con atto notorio anche manufatti edilizi sprovvisti di licenza edilizia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967; tuttavia, attualmente, pur avendo la possibilità di ereditare questo tipo di manufatto, al cittadino non è più consentito di chiedere al comune la concessione per la ristrutturazione perché, ad esempio, l'erede, dal momento che non possiede la licenza edilizia, risulta essere proprietario di un abuso con la conseguenza che l'ente locale può perseguire l'abuso ereditato anche con demolizione, considerato che i termini per la sanatoria sono scaduti. In ogni caso qualsiasi erede, in qualsiasi momento erediti un manufatto edilizio, con abuso edilizio a lui sconosciuto, può essere perseguito —:

se non ritenga opportuno, in queste condizioni, promuovere un intervento che consenta una sanatoria per gli abusi di manufatti edilizi ereditati da cittadini che risultavano ignari, in modo provato, del carattere abusivo dell'immobile, al momento della eredità; ovvero un intervento che consenta ai cittadini ignari del carattere abusivo dell'immobile ereditato, i quali successivamente all'eredità non sono stati nelle condizioni obiettive di poter regolarizzare la loro posizione, di provvedere in tal senso entro termini ben definiti.

(4-18019)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in cui vengano posti in rilievo i problemi connessi alla regolarizzazione delle posizioni di vecchi fabbricati e manufatti edilizi abusivi ereditati da persone che non siano a conoscenza di tale situazione e con cui viene rivolto l'invio a proporre provvedimenti che*

consentano una sanatoria per i cittadini ignari del carattere abusivo degli immobili ereditati, un meditato esame dei problemi connessi induce ad escludere la possibilità di adottare iniziative nel senso proposto.

Giova, preliminarmente, osservare che, secondo quanto disposto dalle norme di diritto civile, il successore subentra al de cuius garantendo la continuità nei diritti e nei rapporti attivi e passivi già facenti capo al defunto, con una formale continuità dei rapporti patrimoniali.

Peraltro, per quanto concerne gli eventuali abusi edilizi, si rammenta che gli artt. 17 e 18 della legge 28.02.1985 n. 47 stabiliscono la nullità per gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata, aventi ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della legge medesima, nulla di simile prevedendo, dunque, per gli edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della legge medesima, nulla di simile prevedendo, dunque, per gli edifici oggetto di successione mortis causa.

D'altro canto l'introduzione di interventi a favore della regolarizzazione di fabbricati abusivi costruiti in epoche precedenti alla data di apertura della successione, ma che potevano già essere condonati con le disposizioni di cui alle norme contenute nella citata legge 47/85 e all'articolo 39 della legge 729/94, comporterebbe non solo obiettive difficoltà per l'individuazione dei mezzi di prova per la dimostrazione della mancata conoscenza del carattere abusivo dell'immobile al momento dell'apertura, della successione, ma consentirebbe l'introduzione di ipotesi di sanatoria aperta contrastante, di fatto, col principio dell'eccezionalità e delimitazione temporale delle norme di condono.

Le premesse considerazioni inducano a ritenere non praticabile la soluzione di provvedimenti intesi ad una sanatoria nei casi segnalati dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

PORCU. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la Editrice Sarda srl di Sassari, editrice del quotidiano *L'Isola*, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Sassari nel luglio 1984;

nonostante il lunghissimo tempo trascorso, nulla è stato ancora formalmente comunicato dal curatore fallimentare ai creditori, a cominciare dai 60 ex dipendenti dell'azienda, con grave pregiudizio dei loro diritti —:

se non ritengano necessario ed urgente disporre adeguati accertamenti ispettivi per verificare le cause di tale grave e preoccupante ritardo ad adottare, se del caso, i provvedimenti opportuni. (4-18776)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata, dalla relazione, in data 17 luglio 1998, del curatore del fallimento della Editrice Sarda s.r.l. dichiarato nel 1984 e dalla nota 14.4.99 del Presidente del Tribunale di Sassari, è emerso che la procedura concorsuale si è definita con l'approvazione del progetto finale di riparto, dichiarato esecutivo in data 18.2.1999.

Con il realizzo dell'attivo determinato in Lit. 207.694.687 è stato possibile soddisfare solo parzialmente, nella percentuale del 21,97413957 per cento i crediti di lavoro dipendente, ammessi complessivamente per la somma di Lit. 943.240.067.

Tra i crediti di lavoro dipendente sono stati inclusi quelli dell'INPS e dell'INPGI, per diritto di surroga per effetto delle anticipazioni di trattamento di fine rapporto liquidate ai dipendenti.

I crediti in surroga di INPS e INPGI sono stati ammessi a seguito dell'accoglimento delle istanze di insinuazioni tardive per l'importo, rispettivamente, di Lit. 80.951.840 e di Lit. 23.545.023.

Non sono stati soddisfatti tutti i creditori chirografari, alcuni creditori privilegiati, quali quelli ammessi ex articolo 2751 bis c.c. (crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane), il

Banco di Napoli ammesso per l'importo di Lit. 260.011.700, col privilegio di cui al DL. 1.11.1944 n. 367 e 1.10.1947 n. 1075 (privilegio sui macchinari) i creditori di locatori di immobili e l'Ufficio IVA e l'Esattoria per imposte varie.

La curatela avrebbe potuto procedere a riparto parziale ma occorre, tuttavia, considerare l'importo ripartibile, dedotti gli accantonamenti, e, considerato che si è giunti all'attuale ammontare anche per il maturare degli interessi, non sarebbe stato di entità tale da giustificare appieno la spesa del procedimento (il numero delle sole insinuazioni tempestive è superiore a cento).

La complessità della procedura fallimentare in relazione all'ingente importo dei crediti da accertare, nonché la pendenza di numerose opposizioni allo stato passivo, di cui le ultime tre, relative a ex dipendenti definite con sentenza passata in giudicato il 7.2.1998, hanno determinato il ritardo — cui fa cenno l'interrogante — nella liquidazione dell'attivo e nel soddisfacimento, sia pure parziale, dei crediti degli ex dipendenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

RUSSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

a Nola (Napoli), più precisamente nella frazione di Polvica, si stanno eseguendo lavori sulla linea ferroviaria merci ed il collegamento con l'interporto;

in tale area diverse sono state le distruzioni di ordine ambientale ed orografico che hanno investito l'intera zona (CIS, interporto, cementificazione regi laghi);

nella medesima area insiste un importante svincolo stradale dell'asse viario Nola-Villa Literno che rappresenta un'indispensabile occasione di mobilità e quindi di sviluppo;

i lavori succitati hanno comportato e tuttora comportano disagi continui per quanti abitano nella zona, essendo, a tut-

t'oggi, ancora interclusa la strada provinciale Marigliano-Polvica —:

quali urgenti misure si intendano adottare per evitare il protrarsi di simili disagi;

quanto ancora ritenga debbano durare tali disagi;

quali urgenti iniziative si intendano assumere per consentire il diritto alla mobilità dei cittadini dell'area nolana;

quali iniziative vengano assicurate per evitare che lo svincolo dell'asse viario Nola-Villa Literno sia soppresso con grave danno e nocimento per una zona che vedrebbe di fatto solo sottratte terre ubertose alla propria economia senza essere nemmeno beneficiata da una semplice rampa di accesso stradale. (4-22851)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione presentata e sulla base delle notizie fornite dall'Ente Nazionale per le Strade, si riferisce quanto segue.*

Lo svincolo dell'asse viario Nola-Villa Literno è interessato dai lavori relativi al collegamento ferroviario del polo interportuale di Nola alla linea Cancellone-Sarno, che prevedono la realizzazione di uno scatolare interferente con la rampa di svincolo bidirezionale al Km. 33+900 della SS. n. 7/bis/variante.

Al fine di consentire i suddetti interventi, il Compartimento ANAS di Napoli ha emesso ordinanza di chiusura al traffico della rampe di svincolo di cui trattasi dalle ore 10,00 del 15.2.1999 alle ore 24,00 del 14.6.1999, con conseguente deviazione del traffico stesso su un percorso alternativo.

Pertanto, il traffico veicolare proveniente dal Pomigliano-Acerra (carreggiata Sud) e diretto verso la S.P. Boscofangone è stato deviato, al Km. 36+700 (svincolo CIS di Nola), sulla strada dell'Interporto di Nola, mentre quello proveniente da Nola e diretto verso la S.P. Boscofangone è stato deviato, sempre al Km. 36+700, attraverso la rampa dell'Interporto medesimo.

A lavori ultimati, lo svincolo sarà regolarmente riaperto al traffico.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

RUZZANTE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

dopo il varo definitivo della legge delega di « riordino della disciplina relativa alla riscossione » sono ora in corso di definizione, da parte del ministero delle finanze, i decreti legislativi che ne devono attuare i principi e in particolare il decreto che affronti una parte importante delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

in tutte le versioni finora diffuse è presente l'abrogazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente la garanzia del mantenimento in servizio del personale in caso di mutamento della titolarità delle concessioni;

il settore delle riscossioni svolge un ruolo cruciale proprio nel momento in cui il gettito fiscale e l'equilibrio della finanza pubblica sono fondamentali per l'Europa, ma anche per un programma di Governo in grado di coniugare una maggiore equità fiscale ed una efficace politica di recupero del gettito;

il Ministro delle finanze, Visco, in fase di approvazione della legge-delega al Senato, si è assunto l'impegno di realizzare un tavolo di confronto con le parti sociali in merito all'attuazione della riforma;

finora le organizzazioni sindacali non sono mai state coinvolte nell'elaborazione dei provvedimenti attuativi per il riordino del sistema —:

se non ritenga utile, come nel settore creditizio dove attraverso un confronto fra Governo e parti sociali si è giunti ad una firma del protocollo d'intesa sul rilancio

del sistema e la risoluzione dei problemi occupazionali, per il settore della riscossione un tavolo di confronto che veda la presenza del Governo, delle organizzazioni sindacali, dell'Ascotributi e dell'Abi in rappresentanza del sistema creditizio proprietario del 95 per cento del sistema e beneficiario del trasferimento della riscossione spontanea e dei relativi consistenti flussi finanziari dai concessionari alle banche;

se non ritenga utile attraverso l'apertura del confronto, evitare le mobilitazioni nazionali dei lavoratori ampiamente preannunciate, che produrrebbero danni agli utenti oltre che conseguenze negative per la stessa manovra finanziaria.

(4-21158)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, in considerazione delle rilevanti modifiche della normativa che regola il sistema di riscossione dei tributi in attuazione della legge di delega 28 settembre 1998, n. 337 e premettendo che con l'avvio della riforma potrebbe venire meno la garanzia della permanenza in servizio dei lavoratori dei concessionari della riscossione in caso di cessazione o di mutamento della titolarità della concessione, chiede di avere notizie in ordine al dialogo instaurato dall'Amministrazione con le parti sociali interessate, al fine di poter pervenire alla soluzione del problema occupazionale evidenziato nell'interrogazione.*

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato che, in linea con quanto auspicato nella interrogazione, si sono tenuti presso il Ministero del lavoro appositi incontri con le parti sociali interessate.

In seguito ai predetti incontri, tenendo conto delle osservazioni formulate dai partecipanti ai colloqui, al fine di trovare un'adeguata soluzione ai problemi occupazionali derivanti dalla cessazione o dal mutamento della titolarità delle concessioni, si è provveduto ad inserire all'interno del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (attuativo delle parti della citata legge di delega n. 337 del 1998 concernenti gli aspetti connessi alla disciplina del rapporto di lavoro

dei dipendenti dei concessionari) alcune norme recanti misure di riqualificazione e sostegno all'occupazione (articolo 63 del decreto legislativo n. 112 del 1999) con le quali, tra l'altro, vengono fornite, a determinate condizioni, idonee garanzie di sostegno e di tutela della posizione lavorativa dei dipendenti dei concessionari allo scadere della concessione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAVARESE. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la Fisast-Cisas, in conformità all'articolo 2 della legge n. 146/1990, ha proclamato uno sciopero di novantasei ore di tutti i dipendenti delle autostrade (esattori, manutentori, viabilità, sale radio), dal 19 al 23 novembre 1998;

il segretario generale della Fisast-Cisas conferma che lo sciopero si è reso necessario in quanto a tutt'oggi, nonostante la direttiva del ministero dei lavori pubblici del 14 maggio 1998 abbia disposto l'installazione delle colonnine di chiamata fonica (Sos) ogni due chilometri e la presenza di centri interni, con apertura ventiquattro ore su ventiquattro di pronto intervento (carri soccorso) sull'intera rete autostradale, gli interessati concessionari non vi hanno ottemperato e la sicurezza in autostrada è fortemente pregiudicata —:

quali iniziative intendano adottare affinché i suddetti concessionari ottemperino a quanto previsto dalla direttiva del ministero dei lavori pubblici del 14 maggio 1998 e per rendere effettivo il soccorso nelle autostrade. (4-20927)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione presentata sono stati acquisiti elementi dall'Ente Nazionale per le Strade e dall'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale.

Sulle questioni proposte l'ANAS relazione in base alle notizie fornite dalla Società Autostrade riferendo che, in ottempe-

ranza alle indicazioni della Commissione Antitrust, che ne ha preso formalmente atto, la citata Società Autostrade ha attivato, sulla rete di sua competenza, un'organizzazione del Servizio di soccorso meccanico che ammette tutti i soggetti che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti.

Tali atti, per il 1998, sono stati formalizzati da parte della suddetta Società con ACI Servizio di Soccorso Stradale (rep. n. 17599 del 14.01.98) ed Europe Assistance VAI (Rep. n. 17578 del 14.01.98) che vi provvedono, la prima, con 51 centri e 194 officine, e la seconda, con 178 officine. Il servizio viene svolto nell'arco delle 24 ore sia per il soccorso leggero che per quello pesante.

È stata affidata, pertanto, alle predette organizzazioni l'attività di rimozione e trasporto di veicoli in panne o incidentati, compresa la rimessa in marcia nei casi di immediata soluzione e l'attività di rimozione a termine di legge dei veicoli abbandonati.

La Società Autostrade, escluso il servizio di soccorso meccanico affidato a terzi in base all'articolo 374 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, provvede anche ad intervenire direttamente con proprie strutture di pronto intervento (71 posti distribuiti sulla rete, con 460 addetti ad attività di viabilità e assistenza al traffico). Il controllo della viabilità e la sicurezza della circolazione sono stati assicurati, in base a convenzione con il Ministero dell'Interno, anche dalle forze della Polizia Stradale (600 uomini e 361 automezzi distribuiti in 35 Sottosezioni interne alla rete e nelle nove Direzioni di Tronco), operative per 24 ore.

Lungo tutta la rete sono inoltre presenti, ogni 2 chilometri, colonnine per la richiesta di soccorso meccanico e sanitario. Per queste ultime la Società Autostrade ha già avviato quanto necessario per dare attuazione, nei tempi tecnici necessari, alle relative installazioni sulle tratte di propria competenza.

In merito al problema connesso all'applicazione della Direttiva LL.PP. del 14.5.1998 n. 4956/26 gab. in materia di soccorso stradale si fa presente che veniva

proposto ricorso al TAR avverso tale provvedimento da parte dell'ANAS, della Società Autostrada, dell'AISCAT e dell'Europe Assistance.

Peraltro, nelle more dell'emissione della suddetta sentenza, la Società Autostrade prorogava le autorizzazioni in essere per il soccorso stradale a tutto il primo semestre del corrente anno, sia per ACI (Rep. n. 18309 del 12.01.99) che per Europe Assistance (rep. 18039 del 12.01.99).

Con la sentenza n. 290/99 depositata il 9 febbraio u.s. il TAR ha annullato parzialmente le disposizioni della direttiva predetta, nella parte in cui impone l'obbligatoria permanenza dei centri di servizio interni esistenti e in cui regola l'incidenza degli oneri finanziari conseguenti all'attività di adeguamento della rete autostradale.

A tale provvedimento l'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale ha dato esecuzione, richiamando, con nota 23 aprile scorso, gli Enti proprietari inadempienti ad ottemperare entro il 30 giugno agli adempimenti di cui trattasi.

L'ANAS ha comunicato, infine, che nelle due giornate di sciopero del 19 e del 23.11.1998 cui fa riferimento l'interrogante il servizio di soccorso meccanico sulla rete non è venuto meno, essendo stati effettuati complessivamente 1924 interventi (in media circa 385 al giorno), né sono venuti, meno gli altri servizi normalmente prestati dalla Società Autostrade.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

SCOZZARI e GIACALONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

con nota del 23 dicembre 1998 — protocollo n. 8146 — a firma del capo della segreteria del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici (onorevole Gianni Mattioli) dottor Giuseppe Arnone, indirizzata alla sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Agrigento, dottoressa Graziella Fiorentini, ed inviata per conoscenza al pre-

sidente della Regione siciliana, onorevole Angelo Capodicasa, all'assessore regionale dei beni culturali, onorevole Salvatore Marinello, ed al signor prefetto, dottor Giosuè Marino, lo stesso dottor Arnone scriveva:

« Gentile dottoressa,

in relazione alla nota problematica della demolizione delle costruzioni abusive nella zona vincolata della Valle dei Templi, si richiede l'invio allo scrivente Sottosegretario di copia di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gara di appalto già effettuata ed aggiudicata, concernente tredici demolizioni.

Si chiede di soprassedere in attesa di ulteriori comunicazioni alla stipula del contratto. È nostro intendimento utilizzare l'appalto già aggiudicato, di concerto con il Governo della Regione, operando una novazione oggettiva della prestazione, per demolire, già nei prossimi giorni, i cosiddetti scheletri abusivi che insistono nelle zone A e B del Parco. Tali demolizioni dovrebbero avvenire in sostituzione delle tredici costruzioni completate oggetto dell'originario appalto.

La praticabilità tecnico giuridica di tale soluzione è già al vaglio del nostro Ufficio legale e legislativo e la suddetta documentazione è richiesta a tale scopo.

Si coglie l'occasione in questo ambito per chiedere un sintetico appunto sullo stato dell'iter procedurale sanzionatorio dei due scheletri di edifici pluripiano dal notevole impatto visivo che insistono nella zona B nei pressi di via dei Giardini all'incrocio con via delle Primule e l'Hotel Costa Azzurra.

Rimanendo in attesa di un vostro riscontro, anche via posta, porgo cordiali saluti. »;

in merito a quanto scritto nella suddetta lettera dal segretario del Sottosegretario Mattioli si osserva:

nella parte in cui scrive: « ... si richiede l'invio allo scrivente Sottosegretario ... » si ravvisa l'uso indebito del potere di impegnare il titolare di una carica dello Stato, considerato che a firmare la nostra

è stato solo ed esclusivamente un componente della segreteria particolare del Sottosegretario, ossia il dottor Arnone Giuseppe;

nella parte in cui scrive: «... si chiede di soprassedere in attesa di ulteriori comunicazioni alla stipula del contratto». In tale affermazione il segretario particolare dell'onorevole Mattioli, dottor Arnone, abusa del suo ufficio in quanto il destinatario della nota, la Sovrintendenza ai beni culturali di Agrigento, è un ente periferico della Regione siciliana e dipende esclusivamente dall'assessore regionale ai beni culturali della Regione siciliana, come oltre si preciserà meglio;

nella parte in cui scrive: «È nostro intendimento utilizzare l'appalto già aggiudicato, di concerto con il governo della Regione, operando una novazione oggettiva della prestazione, per demolire, già nei prossimi giorni, i cosiddetti scheletri abusivi che insistono nelle zone A e B del Parco» si ravvisa una grave violazione della legge sugli appalti in quanto verrebbero anche lesi i diritti delle imprese che avrebbero voluto partecipare alla gara per la demolizione degli scheletri edilizi abusivi insistenti nelle zone A e B della Valle dei Templi e che, in base a questa interpretazione data dal Ministero dei lavori pubblici (precisamente dalla segreteria dell'onorevole Gianni Mattioli), verrebbe loro preclusa in quanto l'impresa che ha vinto una gara di appalto avente un oggetto dovrebbe stranamente essere dirottata a fare un lavoro che ha destinatari ed oggetto diversi;

nella indicata nota si chiede stranamente conto di una abitazione-scheletro abusivo particolare, fatto molto strano visto che nella zona A e B molte sono le abitazioni che si trovano in tale stato;

il segretario particolare di un sottosegretario, in base al diritto amministrativo, non è giuridicamente organo ed in quanto tale non ha poteri propri che gli derivano dalla legge, ma può solo svolgere atti di segreteria del Sottosegretario su

delega dello stesso e comunque atti di segreteria che non abbiano rilevanza giuridica esterna o peggio ancora - come nel caso in questione - che diano direttive ad altri organi o enti dello Stato o di regioni;

la Regione siciliana, come è noto, è una regione a Statuto speciale e lo statuto siciliano ha forza e valore di legge costituzionale, risultando così rafforzate le prerogative, l'autonomia ed i poteri del governo regionale anche rispetto ad indebite intromissioni di organi dello Stato;

la nota di cui sopra a firma del dottor Giuseppe Arnone, che ha come bacino elettorale la città di Agrigento in quanto consigliere comunale e pluricandidato a vari appuntamenti elettorali, è non solo preoccupante, in quanto mirata a sospendere la demolizione di alcune abitazioni, ad abbattele altre e in modo particolare una o due abitazioni specifiche, ma è anche gravemente lesiva della autonomia della Regione siciliana il cui solo governo regionale è legittimato a dare direttive ai suoi organi periferici e la sovrintendenza ai beni culturali e ambientali è tale;

tale nota costituisce una grave intromissione del Governo nazionale (in particolare del Ministero dei lavori pubblici) rispetto ai poteri ed alle prerogative del governo della Regione siciliana -:

in base a quali indicazioni o elementi si siano chieste - con la citata nota - notizie circa due scheletri abusivi che insistono nella zona B nei pressi di Via dei Giardini all'incrocio con Via delle Primule e l'Hotel Costa di Agrigento;

se la nota sopra indicata sia condivisa dal Governo ed in particolare dal Ministro dei lavori pubblici, in caso affermativo, in base a quali presupposti di legge il segretario del sottosegretario ai lavori pubblici abbia impartito una direttiva ad un organo periferico della Regione siciliana;

qualora il Governo dovesse disconoscere la citata nota, quali provvedimenti intenda assumere affinché episodi gravi come quello esposto non abbiano a verificarsi;

quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di rimediare a tale grave ed indebita violazione dello statuto della Regione siciliana. (4-21709)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione presentata con la quale gli interroganti sollevano questioni relative ad atti a firma dell'Avv. Giuseppe Arnone, Capo della Segreteria del Sottosegretario ai LL.PP. On.le Gianni Mattioli, che configurerebbero un uso indebito del ruolo, per di più lesivo dell'autonomia di istituzioni della Regione Siciliana.*

Per chiarire in modo ampio ed esauriente la legittimità e carattere dei comportamenti dell'Avv. Arnone, bisogna inquadrarli in una lunga vicenda di collaborazione tra il Ministero dei LL.PP. e la regione Siciliana, al fine di portare a soluzione la rilevante problematica dell'abusivismo edilizio che deturpa uno dei siti di massima importanza dal punto di vista archeologico e paesaggistico quale è la Valle dei Templi di Agrigento.

Tale collaborazione è divenuta negli ultimi mesi ancora più impegnativa ed efficace con l'assunzione della Presidenza della Giunta della Regione Siciliana da parte dell'On. Capodicasa, tanto da dare luogo, il 12.01.99 a Roma e il 9 aprile scorso a Palermo, ad incontri tra il Sottosegretario On.le Mattioli in rappresentanza del Ministro Micheli, e il Presidente On. Capodicasa, che hanno gettato le premesse per la stesura di un protocollo tra le due Amministrazioni attualmente in corso di perfezionamento.

Tale situazione è stata preparata da una approfondita ricognizione dei problemi relativi, alla quale hanno collaborato le strutture istituzionale della Regione — in particolare gli Assessorati ai BB.CC.AA. e Territorio e Ambiente, nonché la Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento — e le strutture del Ministero — Gabinetto del Ministro, Ufficio Legislativo, Direzione Generale per il Coordinamento Territoriale, Segretariato CER, nonché Prefettura di Agrigento.

Obiettivo di questo approfondimento è stata la individuazione delle procedure da eseguire per applicare le leggi vigenti in materia di ripristino dell'integrità della zona

archeologica e ciò ha richiesto valutazioni sia sulla vera e propria situazione della invasione di edilizia abusiva, sia sulle possibilità di procedere alle demolizioni in gare di appalto a privati o con le strutture del Genio Militare, sia sulle priorità da seguire nelle demolizioni, ai sensi del protocollo già siglato nel 1995 tra Stato e Regione Siciliana ed anche tenendo conto del ddl predisposto dal Ministro dei LL.PP. sull'abusivismo attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri.

È alla luce di tale ampio lavoro che la lettera del Capo della Segreteria del Sottosegretario alla Sovrintendente di Agrigento trova invece la sua naturale giustificazione: una volta date le precise indicazioni alle strutture del Ministero — in primo luogo alla sua segreteria — per la realizzazione degli atti sopra ricordati, il Sottosegretario ne ha delegato la realizzazione alle figure appropriate, nella piena collaborazione con gli organismi della Regione Siciliana, mantenendo tuttavia la piena responsabilità degli atti effettuati.

In particolare, questo è il caso della nota inviata dal Capo Segreteria alla Sovrintendente di Agrigento in data 23.12.98, n. Prot. 8146, elaborata ed inoltrata su specifiche disposizioni del Sottosegretario, nell'ambito di una prassi operativa consolidata che, come sopra ricordato, vede il Sottosegretario demandare l'istruzione degli affari politici di sua pertinenza, anche per quanto riguarda relazioni con altre pubbliche amministrazioni finalizzate all'assunzione di informazione o documentazioni non riservati (e quindi prive di ogni carattere autoritativo e decisorio), al proprio Capo Segreteria.

Tale nota, a firma dell'Avv. Arnone, peraltro, da una parte riscontrava una precedente nota della Sovrintendente indirizzata al Sottosegretario e, dall'altra richiedeva informazioni e documentazioni proprio in preparazione dell'incontro del 12.01.99 tra il Sottosegretario ed il Presidente Capodicasa, nel quale si dovevano definire le procedure per le demolizioni, al fronte del fatto che alcune gare per la demolizione dei cosiddetti « scheletri » erano

andate deserte, al contrario di quanto era avvenuto per la demolizione di alloggi abitati.

In relazione, poi, ai due scheletri di grandi dimensioni ricadenti in zona B del parco della Valle dei Templi si ritiene di dover esplicitare che all'epoca della nota Prot. 8146/98 era in corso in Parlamento l'approvazione, anche su iniziativa di questo Ministero, dell'articolo 25 del testo sull'ERP approvato ora in via definitiva dal Senato della Repubblica il 7.4.99, riguardante l'interpretazione autentica dei decreti di vincolo della Valle dei Templi, finalizzata a definire nell'ambito delle previsioni dell'articolo 32 L. 47/85 e successive modifiche e integrazioni, il condono edilizio di dette aree di pre-parco.

In tale ambito, al fine di predisporre l'esecuzione di misure repressive dell'abusivismo edilizio tassativamente escluso dalla sanatoria, seppure ricadente in dette aree come gli scheletri di grandi dimensioni, ci si è determinati ad assumere le informazioni in questione, anche in relazione al grave impatto paesistico che i medesimi comportano rispetto al contesto monumentale oggetto di specifica tutela.

Alla luce dei fatti esposti si esclude che detta nota a firma dell'Avv. Arnone possa avere assunto la valenza attribuita dagli interroganti e non si ritiene pertanto di dover assumere alcuno dei provvedimenti sollecitati.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

SINISCALCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il signor Giuseppe Langella di Napoli, in servizio presso la direzione generale delle entrate per la Campania, venne dispensato per motivi di salute dal 14 ottobre 1995;

pur essendo un dipendente del Ministero delle finanze, non ha beneficiato degli effetti della legge n. 324 del 27 maggio 1959 che prevede, all'articolo 2, la corre-

sione dell'indennità integrativa speciale al 100 per cento spettante ai pubblici dipendenti non idonei permanentemente e totalmente a qualsiasi proficuo lavoro;

con l'entrata in vigore della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, articolo 2 comma 20, continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalla già citata legge n. 324 del 1959 ma soltanto nei confronti di coloro i quali a partire dal 1° gennaio 1995 avevano in corso il procedimento di dispensa dal servizio;

il suddetto procedimento per il signor Langella era iniziato in data 27 aprile 1995;

in forza della citata legge n. 335 del 1995, per i dipendenti pubblici si prevedeva oltre al riconoscimento della anzianità di servizio maturata, quella mancante fino alla data del compimento dei limiti di età;

tale trattamento retributivo è previsto solo per i dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1996;

soltanto i lavoratori « dispensati » nell'anno 1995 sono stati esclusi dal più favorevole trattamento retributivo previsto delle norme citate;

per quale motivo i lavoratori dispensati dal servizio nell'anno 1995 devono subire una evidente penalizzazione ed in particolare quali provvedimenti intende adottare al fine di uniformare il trattamento discriminatorio previsto per i soli sei « ammalati » del 1995 della regione Campania. (4-19682)

RISPOSTA. — *In riferimento al trattamento di quiescenza del Sig. Giuseppe Langella, dispensato dal servizio per motivi di salute dal 14 ottobre 1995, la competente Direzione generale degli affari generali e del personale ha rilevato che nei confronti del predetto dipendente, all'atto della cessazione dal servizio a causa di dispensa per infermità, non sono state applicate le favorevoli disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1959, n. 324, confermate dall'articolo 2, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335*

(corresponsione dell'indennità integrativa speciale al cento per cento) in quanto la procedura di dispensa è stata attivata, su iniziativa della Direzione regionale delle Entrate per la Campania, successivamente al 1° gennaio 1995, mentre il beneficio di che trattasi, secondo la citata normativa, poteva essere attribuito, anteriormente al 1° gennaio 1995, esclusivamente a coloro i quali avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio oppure avevano in corso il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità.

Inoltre, non è stato nemmeno possibile liquidare al Sig. Langella la pensione calcolata in misura pari a quella spettante al raggiungimento dei limiti d'età previsti per il collocamento a riposo, dato che le relative norme regolatrici (articolo 2, comma 12 della stessa legge n. 335 del 1995 e relativo regolamento di attuazione — decreto 8 maggio 1997, n. 187 del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica e con il Ministro del Lavoro) stabiliscono che tale diritto può essere conseguito soltanto dal personale statale cessato, per infermità non dipendente da causa di servizio, a partire dal 1° gennaio 1996.

Ciò posto la predetta Direzione generale ha osservato che non può non riconoscersi che il Sig. Langella sia stato particolarmente penalizzato dalla successione nel tempo delle disposizioni di legge che si sono susseguite nella materia.

Peraltro per ovviare alla portata preclusiva della cennata regolamentazione sarebbe necessaria una revisione in sede legislativa della normativa stessa.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STANISCI e FAGGIANO.— *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la legge-delega n. 337 del 1998 ha previsto interventi legislativi per la riforma della riscossione dei tributi;

con l'avvio della riforma dovrebbe venir meno la garanzia della permanenza

in servizio dei lavoratori delle esattorie, in caso di cessazione o mutamento della titolarità della concessione;

questa situazione determina per questi lavoratori uno stato di grave incertezza rispetto alle prospettive occupazionali denunciato dalle associazioni di categoria dei sindacati confederali;

il settore della riscossione è altresì interessato alla riforma del Fondo di previdenza esattoriale che doveva trovare attuazione entro il 30 giugno 1998, ma che è stato prorogato fino al 31 maggio 1999, creando gravi disagi ai lavoratori interessati;

a fronte di questa situazione di estrema precarietà le organizzazioni sindacali hanno promosso uno sciopero, effettuato il 18 novembre 1998 mentre è prevista una giornata di mobilitazione per l'11 dicembre 1998;

al Senato il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna « ad aprire da subito un confronto con le parti sociali interessate dalla riforma al fine di minimizzare i possibili riflessi negativi sui livelli occupazionali » —:

se non intenda convocare in tempi rapidi le organizzazioni di categoria dei lavoratori interessati dalla riforma del settore della riscossione, per aprire un confronto volto alla soluzione del problema che coinvolge questi lavoratori. (4-21177)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti, in considerazione delle rilevanti modifiche della normativa che regola il sistema di riscossione dei tributi in attuazione della legge di delega 28 settembre 1998, n. 337 e premettendo che con l'avvio della riforma potrebbe venire meno la garanzia della permanenza in servizio dei lavoratori dei concessionari della riscossione in caso di cessazione o di mutamento della titolarità della concessione, chiedono di avere notizie in ordine al dialogo instaurato dall'Amministrazione con le parti sociali interessate, al fine di poter*

pervenire alla soluzione del problema occupazionale evidenziato nell'interrogazione.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato che, in linea con quanto auspicato nella interrogazione, si sono tenuti presso il Ministero del lavoro appositi incontri con le parti sociali interessate.

In seguito ai predetti incontri, tenendo conto delle osservazioni formulate dai partecipanti ai colloqui, al fine di trovare un'adeguata soluzione ai problemi occupazionali derivanti dalla cessazione o dal mutamento della titolarità delle concessioni, si è provveduto ad inserire all'interno del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (attuativo delle parti della citata legge di delega n. 337 del 1998 concernenti gli aspetti connessi alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dei concessionari) alcune norme recanti misure di riqualificazione e sostegno all'occupazione (articolo 63 del decreto legislativo n. 112 del 1999) con le quali, tra l'altro, vengono fornite, a determinate condizioni, idonee garanzie di sostegno e di tutela della posizione lavorativa dei dipendenti dei concessionari allo scadere della concessione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere - premesso che:*

domenica 22 marzo 1998 su ordine della procura di Salerno è stato tratto in arresto a Cava de' Tirreni il signor Mario Sorrentino;

nel 1993 il signor Sorrentino era stato accusato di aver sparato contro una vicina di casa, in seguito a una lite per futili motivi, seminando per qualche ora il panico nella frazione di Passiano;

il signor Sorrentino ha recentemente compiuto 90 - diconsi novanta - anni di età di vita, e, come è scontato, non gode di perfetta salute;

quali iniziative intenda adottare perché venga immediatamente posta fine

alla detenzione del signor Sorrentino e, se non intenda effettuare gli opportuni accertamenti ispettivi nei confronti di chi ha emesso l'assurdo e illegale mandato d'arresto. (4-16441)

RISPOSTA. — *In riscontro all'interrogazione indicata dalla nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno 26.3.96, risulta quanto segue.*

Occorre, innanzitutto, precisare che la vicenda in esame ha interessato tale Sorrentino Rosario, e non Mario come erroneamente indicato nell'interrogazione, nato a Cava dei Tirreni il 16.8.1909.

Questi in data 23.3.1994 veniva condannato dalla Corte di Assise di Salerno alla pena di anni 10 di reclusione e L. 200.000 di multa per omicidio, avendo ucciso il 2.8.1993 una vicina di casa, che veniva attinta da un colpo di fucile alla regione laterale destra del collo (sentenza divenuta poi irrevocabile l'11.4.1996).

Sorrentino veniva arrestato l'11.5.1996 ed associato alla Casa Circondariale di Salerno, per essere poi trasferito prima presso l'omologa Casa di Ariano Irpino, quindi il 3.10.1996 presso il Centro Diagnostico Terapeutico di Napoli Poggioreale attese le sue non buone condizioni di salute.

Il Magistrato di Sorveglianza di Napoli, con provvedimento dell'11.12.1996, ai sensi dell'articolo 684/2 c.p.p. ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 147 n. 2 c.p., che fa riferimento alla sussistenza di una grave infermità fisica, disponeva la provvisoria sospensione esecuzione della pena e la conseguenziale immediata scarcerazione, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che in data 7.4.1997, oltre a ratificare il predetto provvedimento, disponeva ex articolo 684/1 c.p.p. il differimento dell'esecuzione della pena sino all'11.12.1997, essendo il Sorrentino affetto da insufficienza cardio-respiratoria, broncopatia cronica enfisematosa, cataratta bilaterale, deficit uditivo bilaterale e spondilartrosi diffusa e polidistrettuale.

Alla naturale scadenza del citato differimento, il Sorrentino non avanzava alcuna nuova istanza che avrebbe ovviamente attivato l'indicato procedimento di sorve-

glianza; pertanto la predetta Procura, dopo aver rilevato la mancata emissione di qualsivoglia provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, soltanto in data 11.3.1998 emetteva doverosamente un nuovo ordine di esecuzione, eseguito il 21.3.1998. Il Sorrentino, dopo essere stato ricoverato presso il Reparto Detenuti degli OO.RR. « S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona » di Salerno, il 7.4.1998 rientrava nella Casa Circondariale di Fuorni, per essere nuovamente scarcerato il 9.4.1998 dal Magistrato di Sorveglianza di Salerno, sempre ex articolo 684/2 c.p.p., accogliendo la relativa istanza avanzata dal detenuto.

Così ricostruita la vicenda giudiziaria e carceraria del Sorrentino, può affermarsi con assoluta certezza come l'operato della Procura di Salerno sia esente da ogni possibile critica, essendosi la stessa semplicemente attenuta a quanto previsto dall'ordinamento che non prevede alcuna norma che vieti l'emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti di soggetti che abbiano raggiunto una determinata età.

Si rappresenta che l'ordine di esecuzione, ai sensi dell'articolo 656 c.p.p., deve essere obbligatoriamente emesso ogni qualvolta la pena detentiva da espiare superi i mesi sei (per pene di durata inferiore viene solitamente emessa l'ingiunzione a costituirsi in carcere).

L'emissione di tale ordine può essere sospesa soltanto su istanza di parte, sempre che la pena da espiare non superi i tre anni (anche come residuo) e che il condannato si trovi in stato di libertà ovvero agli arresti domiciliari, prevedendo l'ordinamento penitenziario (vedi gli artt. 47 e 47 ter della L. 26 luglio 1975 n. 354) rispettivamente la possibilità di avanzare richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare.

Nei casi in cui la pena da espiare sia superiore ai tre anni, (e fatte le debite eccezioni riconosciute ai tossicodipendenti alla luce degli artt. 90 e 94 decreto del Presidente della Repubblica 309/90), l'ordine di esecuzione può essere « paralizzato » sempre su istanza di parte, soltanto se ricorrano le condizioni di cui agli artt. 146 e 147 c.p., che prevedono rispettivamente il

differimento obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena, e, naturalmente, attivando esclusivamente il summenzionato procedimento di sorveglianza di cui all'articolo 684 c.p.p.

Appare di tutta evidenza, dunque, come, nel caso di specie, nessun addebito possa essere mosso all'Ufficio giudiziario in questione, che, lungi dall'aver emesso un provvedimento assurdo ed illegale, ha operato nella più rigorosa osservanza della legge.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

TURRONI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il 13 febbraio è morto un giovane ungherese di 19 anni, Laszlo Sikolya, che si era impiccato il 14 novembre 1997 nel carcere di Forlì;

lo stesso 14 novembre il giovane era stato sorpreso nella Standa di Forlì mentre cercava di rubare un apparecchio per smagnetizzare le tacche di allarme delle merci, era stato arrestato e il magistrato ne aveva disposto la traduzione nella locale casa circondariale;

da notizie apparse sulla stampa risulta che il giovane non parlasse italiano, che non mangiasse da tre giorni ed anche che fosse profondamente turbato per il disonore del carcere;

più tardi, nella stessa giornata, il giovane Sikolya si impiccava nella sua cella e veniva trasportato in infermeria dalle guardie che avevano scoperto il suo gesto;

in infermeria il giovane è restato privo di sorveglianza e, annodate alcune lenzuola, si è impiccato una seconda volta entrando in coma;

solo dopo questo secondo tentativo è stato ricoverato all'ospedale di Forlì in rianimazione dove è morto il 13 febbraio nel reparto di medicina nel quale era stato trasferito 12 giorni prima —:

se corrisponda al vero che il giovane Sikolya, dopo il primo tentativo di suicidio,

sia stato lasciato in infermeria senza sorveglianza, quali siano i motivi di tale omissione e quali provvedimenti intenda assumere a tale proposito;

per quale motivo non sia stato disposto l'immediato ricovero in ospedale del giovane dopo il primo tentativo di suicidio, in considerazione del fatto che lo stesso direttore reggente ed il Comandante delle guardie del carcere di Forlì hanno comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria che le stanze di degenza non offrivano garanzie sotto il punto di vista della sicurezza;

se non ritenga di dover disporre un'ispezione per accertare i fatti (con particolare riferimento all'eventuale profilo di responsabilità nell'aver inflitto la carcerazione per un reato quale quello in questione) per individuare eventuali responsabilità e per disporre le misure necessarie per rimuovere le carenze che saranno individuate. (4-15901)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

Da informazioni acquisite presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si rappresenta che il detenuto Sikolya Laszlo, nato in Ungheria l'8.8.1978, era stato arrestato il 12.11.1997 perché imputato dei reati di cui agli articoli 628 e 582 c.p., e si trovava a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. Dopo l'arresto era stato condotto presso la casa circondariale di Forlì ed ivi allocato al reparto osservazioni.

Nella mattinata del 14.11.1997, il detenuto in questione era apparso molto agitato.

Gesticolava e urlava in continuazione minacciando di volersi impiccare. Nella concitazione aveva sbattuto la testa contro la parete.

Di fronte a tali manifestazioni il personale di sorveglianza aveva ritenuto opportuno sequestrare tutti i cordoncini della tuta e del giubbotto, lasciandolo solo con una maglietta ed i pantaloni della tuta. Nonostante ciò, il Sikolya tentava di impiccarsi al tubo della vaschetta del W.C. utilizzando proprio i pantaloni della tuta.

Immediatamente soccorso dall'agente di sorveglianza, il detenuto era stato accompagnato in camera di sicurezza.

Nel frattempo era giunto in istituto il G.I.P. per sottoporlo ad interrogatorio.

Al termine, su proposta del sanitario dell'istituto, il Sikolya veniva provvisoriamente assegnato nel reparto infermeria e sottoposto a grande sorveglianza.

Tutto ciò, peraltro, non ha impedito al detenuto di ritentare, intorno alle ore 17,30, il suicidio mediante impiccagione, utilizzando un lenzuolo e appendendosi alle grate della finestra del bagno.

Immediatamente soccorso lo stesso veniva sottoposto a massaggio cardiaco da parte del sanitario dell'istituto che riusciva a ripristinarne il battito cardiaco e la respirazione. Inviato urgentemente al pronto soccorso dell'ospedale Morgagni di Forlì veniva ricoverato in prognosi riservata con la seguente diagnosi: « coma post-anossico in trauma da impiccagione »

La Direzione della casa circondariale di Forlì provvedeva ad assicurare il servizio di piantonamento in ospedale e a tenere aggiornata la competente Autorità Giudiziaria sullo stato di salute del detenuto.

In data 21.11.1997, il G.I.P. del Tribunale di Forlì ne disponeva la scarcerazione ma il Sikolya continuava a rimanere in stato di ricovero presso l'ospedale.

La comunicazione del decesso, avvenuto il 13.2.1998 presso quest'ultima struttura, perveniva alla Direzione del carcere di Forlì da parte della locale Questura con nota in pari data.

Sui fatti, il competente Ufficio del Dipartimento non ha ritenuto di disporre accertamenti, trattandosi di decesso avvenuto in struttura pubblica e riguardante un soggetto che non si trovava più in custodia cautelare.

Non si è peraltro disposta inchiesta amministrativa neanche in ordine al tentativo di suicidio avvenuto nell'istituto penitenziario il 14.11.1997, attesa la tempestività degli interventi posti in essere dal personale penitenziario per tentare di salvare la vita al detenuto.

Quanto alla legittimità del provvedimento restrittivo della libertà nei confronti

del Sikolya, risulta dalla nota 30.4.1998 inviata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì quanto segue:

in data 12.11.1997, Sikolya Laszlo, risultato cittadino ungherese, veniva tratto in arresto (obbligatorio ex articolo 380 lett. f. CPP) per i delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate, commessi ai danni di Biondi Alessandro, quale direttore del supermercato Standa di quella città: il prevenuto, sorpreso ad impossessarsi di una « pistola splaccatrice », utilizzata nel predetto esercizio per l'antitaccheggio, nel tentativo di darsi alla fuga, usava violenza nei confronti del Biondi, che gli si era opposto, procurando al medesimo lesioni, refertate con prognosi di cinque giorni. Nel contesto, peraltro, il Sikolya aveva agito in compagnia di altri tre individui, che si erano prontamente dileguati rendendo impossibile la loro identificazione;

condotto in carcere, il successivo 13.11 l'indagato, per quanto solo successivamente comunicato, in data 14.11, dalla casa circondariale, aveva dato corso ad atti di autolesionismo, sbattendo la fronte contro la traversa della branda della cella, procurandosi una piccola ferita da taglio, e minacciando ulteriori atti estremi, onde era stato sottoposto a provvedimento di grande sorveglianza di custodia. Ciò nonostante, benché privato di lacci e cordoncini, nella mattinata del giorno dopo (14.11), come pure riferito ex post, tentava di impiccarsi con i pantaloni della tuta, senza riuscirvi per l'intervento degli agenti e senza tuttavia alcuna conseguenza fisica, atteso che pochi minuti dopo presenziava validamente all'udienza di convalida dell'arresto, avanti al G.I.P. del Tribunale;

nel corso della predetta udienza, interrogato dal giudice con l'assistenza dell'interprete di lingua ungherese sig.ra Pata-siec Agnese, il Sikolya ammetteva di essersi impossessato della « pistola », precisando che gli sarebbe servita per commettere ulteriori furti in Ungheria, negando invece la resistenza violenta, nonostante le prove testimoniali e documentali;

all'esito dell'udienza, il G.I.P., accogliendo le richieste del P.M., convalidava

l'arresto e applicava la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando le esigenze cautelari ex articolo 274 CPP, in particolare costituite dal pericolo di fuga e di reiterazione della condotta criminosa specifica, non ritenendo concedibile la sospensione condizionale della pena, in considerazione dei limiti edittali;

trasferito al reparto di infermeria del carcere, in stato di osservazione, nel pomeriggio dello stesso 14.11 il S. ripeteva l'insano gesto, impiccandosi con un lenzuolo assicurato alla grata della finestra del bagno, nonostante la presenza dell'agente Musacchio Antonio — al momento in atto di essere sostituito nel servizio dal collega Messi — come emerso a seguito della acquisizione della relativa documentazione dalla direzione della casa circondariale;

il Sikolya trasportato d'urgenza veniva ricoverato all'ospedale di Forlì, in rianimazione, dove decedeva il successivo 13.2.1998.

In relazione a quanto accaduto, la Procura della Repubblica di Forlì iscriveva procedimento penale n. 850/97, allo stato nei confronti di persone da identificare, potendosi ipotizzare, per le modalità del fatto, eventuali responsabilità per il reato di omissione di atti di ufficio a carico dell'addetto/i alla sorveglianza: ciò peraltro non prima di aver immediatamente segnalato il fatto al Provveditorato Regionale D.A.P., non appena appresa la notizia dalla casa circondariale. Nel corso delle indagini veniva acquisita tutta la documentazione, amministrativa e sanitaria, relativa alla detenzione del Sikolya, nonché escussi gli agenti di custodia che avevano rinvenuto il predetto dopo il gesto: non emergevano tuttavia elementi, sia pur indiziari, in ordine al reato ipotizzato o ad altri, impregiudicati eventuali profili di responsabilità disciplinari di altrui competenza, onde il procedimento veniva archiviato con decreto del G.I.P. del 4.12.1997.

Si precisa infine che nessuna segnalazione è mai pervenuta all'Ufficio requirente in ordine alla presunta inadeguatezza, sotto il profilo della sicurezza, delle stanze di degenza del locale carcere né mai è stata

segnalata una incompatibilità del regime carcerario in relazione alle condizioni di salute del predetto detenuto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risulta che:

il ragioniere Luigi Bisconti è stato fino al 1984 agente di commercio per conto di una multinazionale che opera nel settore bevande alcoliche e analcoliche, lavoro svolto con lusinghieri risultati;

a causa di una crisi di mercato, l'azienda decise la soppressione di alcune agenzie, tra cui quella del ragioniere Bisconti;

la soppressione avvenne senza dare preavviso e senza alcuna liquidazione delle spettanze retributive;

viceversa, il ragioniere Bisconti dovette far fronte alla liquidazione dei due impiegati e dei sei sub-agenti, esponendosi così ad una banca che sino ad allora, considerato il giro di affari e le proprietà immobiliari, gli dava credito;

a quel punto il ragioniere Bisconti dovette intraprendere un'azione legale per vedere riconosciuti i diritti da lui vantati per quel rapporto lavorativo;

nel frattempo il ragioniere Bisconti, grazie alle ottime referenze e alla diffusa stima di cui godeva, fu assunto da un'altra importante azienda, ma questo esito felice fu bruscamente interrotto da un infarto che lo colpì privandolo della nuova prospettiva lavorativa;

dopodiché il Bisconti iniziò un'attività di commercio all'ingrosso, sempre in attesa dell'esito della sua causa di lavoro anche per far fronte ai debiti con la banca;

la suddetta banca con la quale aveva uno scoperto di circa 50 milioni, gli chiese il rientro immediato del fido, costringen-

dolo a firmare effetti dell'importo di lire quattro milioni mensili;

in seguito il Bisconti si espose, non riuscendo a fronteggiare la situazione debitoria, con altri istituti di credito, istituti finanziari e giunse alla drammatica determinazione di chiedere prestiti ad usura;

nel 1989, sebbene tentasse di vendere parte del suo patrimonio immobiliare sempre al fine di appianare i debiti, cominciò ad essere oggetto di minacce di morte da parte degli usurai e fu posto dinanzi alla richiesta, da parte degli usurai stessi e di una finanziaria, di fallimento;

durante il primo ed unico colloquio con il giudice, il Bisconti tentò di spiegare la natura usuraria dei suoi debiti, riservandosi le opportune azioni di rescissione;

il giudice non volle sentire ragioni e, nel giro di ventotto giorni, lo dichiarò fallito (nonostante non vi fosse pericolo « in mora » atteso che l'immobile da alienare era già gravato da ipoteca); si sottolinea, per inciso, che precedentemente non erano state esperite le procedure mobiliari così come vuole lo scrupolo dei giudici prima di una dichiarazione di fallimento;

il Bisconti compì tutti gli adempimenti del caso, informando il curatore fallimentare di tutti gli aspetti della vicenda; il curatore non rinvenne responsabilità di terzi e cioè dei creditori;

si dica, per rendere bene il contesto, che uno degli usurai in questione viene ritenuto vittima della cosiddetta « lupara bianca »;

a quel punto il curatore fallimentare parve accanirsi contro il Bisconti e la sua famiglia, disinteressandosi delle azioni revocatorie che avrebbe dovuto esperire ai sensi dell'articolo 102 della legge fallimentare ed omettendo di denunciare agli organi competenti, nella sua qualità di pubblico ufficiale, i reati contestabili in un primo momento ai creditori;

a distanza di un anno dalla dichiarazione di fallimento, il curatore chiese ed

ottenne l'estensione del fallimento alla moglie del Bisconti;

la moglie del signor Bisconti venne convocata informalmente dinanzi al giudice delegato, fu ascoltata senza l'assistenza di un avvocato e senza diritti di difesa; fu quindi coinvolta in prima persona nella dichiarazione di fallimento, atto contro il quale la signora elevò impugnazione;

l'opposizione venne rigettata in primo grado perché discussa dinanzi allo stesso giudice che ne aveva sentenziato il fallimento e attualmente pende il giudizio di appello;

contemporaneamente furono presentate al giudice delegato numerose istanze contro gli atti compiuti dal curatore, istanze tutte disattese;

nel marzo del 1993 si giunse alla vendita del cespite immobiliare alienato all'asta ai due figli di un usuraio con cui il Bisconti aveva avuto rapporti;

dopo questo episodio la moglie del Bisconti si decide a sporgere denuncia contro gli usurai, subendo tutte le conseguenze in termini di minacce e intimidazioni;

nel luglio del 1993 il Bisconti decide di rendere spontanee dichiarazioni a pubblico ufficiale, al comando della Guardia di finanza di Lecce, evidenziando i rapporti usurai e le omissioni del curatore fallimentare;

nel maggio del 1995 fu presentata denuncia per omissione di atti d'ufficio nei confronti del giudice delegato;

nell'ottobre del 1993 i coniugi Bisconti si recarono presso la trasmissione « Maurizio Costanzo show » e raccontarono lì la loro odissea;

dopo la denuncia fatta dalla signora Bisconti, la procura presso la pretura di Lecce archivì per intervenuta prescrizione, relativamente ai reati di usura, mandò il fascicolo per competenza al tribunale per i reati di omissione di atti d'ufficio della curatela fallimentare (ex ar-

ticolo 328 del codice penale), e per tali fatti il pubblico ministero archivì senza darne comunicazione agli interessati, per cui il Bisconti ricorse presso la suprema corte di cassazione, che riaprì i termini della questione;

nonostante il pubblico ministero reiterasse la sua richiesta di archiviazione, i Bisconti si opposero e il giudice delle indagini preliminari, a seguito delle indagini svolte, ordinò di formulare il capo di imputazione per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale a carico del curatore;

successivamente, il nuovo giudice delle indagini preliminari, in camera di consiglio, privando i coniugi Bisconti di produrre nuove prove, il giorno 18 febbraio 1997 emette la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione;

dopo i coniugi Bisconti si rivolsero presso il tribunale della procura generale presso la corte d'appello, per la revoca di quest'ultima sentenza ai sensi dell'articolo 434 del codice di procedura penale;

per quanto riguarda la denuncia dal Bisconti presentata alla Guardia di finanza, fu aperto un fascicolo presso la procura presso il tribunale, poi inviato per competenza alla procura presso la pretura;

da quest'ultimo fascicolo sono sparite tutte le indagini svolte dalla Guardia di finanza relative ai contestati reati di usura, omissioni, e sulla questione dei figli del suddetto usuraio;

per quanto concerne il procedimento a carico del giudice delegato, la procura presso il tribunale di Lecce non ha iscritto nel modello 21 il nome degli indagati, congelando per oltre sei mesi la denuncia;

dietro sollecito dei Bisconti, i suddetti atti furono per competenza inviati alla procura presso il tribunale di Bari;

il pubblico ministero incaricato, dopo oltre un anno di indagini, non ha dato alcuna comunicazione ai coniugi Bisconti, per cui i coniugi hanno ritenuto opportuno

informare della vicenda il procuratore generale della Repubblica al fine di avocare le indagini —:

se si intenda intervenire presso i coniugi Bisconti, i quali versano in grave situazione di stress psicologico, in disagiato stato di salute e in pessima condizione economica ed esistenziale, affinché la loro disperazione non possa spingerli ad estreme determinazioni, trattandosi di un clamoroso ed intricatissimo caso di ingiustizie sommate ad altre ingiustizie;

se intenda provvedere alla ricostruzione puntuale del caso dei coniugi Bisconti, intervenire con le dovute misure presso quegli organi giudiziari che abbiano avuto un comportamento omissivo o colpevole, ed attivarsi onde consentire un esito non tragico della suddescritta odissea giudiziaria. (4-08252)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata da notizie acquisite presso la Direzione Generale dell'organizzazione Giudiziaria è emerso quanto segue.*

La vicenda dei coniugi Bisconti-Durante può così essere ricostruita.

In data 13.1.1989 il Tribunale di Lecce dichiarò il fallimento di Luigi Bisconti su istanza di una pluralità di creditori; il giudice accertò lo stato di insolvenza desumibile sia dalle risultanze del bilancio, sia dall'insistenza sui beni immobili di vincoli ipotecari, sia dal disconoscimento da parte dei debitori del Bisconti di vari crediti dal medesimo azionati.

La dichiarazione di fallimento fu, altresì, fondata sulla circostanza che il Bisconti aveva contattato alcuni creditori al fine di cedere i beni e sulla necessità di evitare il decorso del termine di cui all'articolo 10 L.F.

L'estensione del fallimento alla moglie fu dichiarata su istanza del curatore, che aveva accertato la sussistenza di debiti della Durante; la moglie fu sentita ex articolo 15 L.F. e, in tale sede, dichiarò di essere stata a conoscenza dei debiti del marito e di essersi adoperata per procurare al coniuge mutui da vari istituti bancari.

Non risulta conforme al vero la pretesa inerzia del curatore; quest'ultimo infatti continuò le azioni già instaurate per il recupero dei crediti, iniziate dal Bisconti prima del fallimento, ed instaurò varie azioni revocatorie.

Quanto all'alienazione dell'abitazione dei falliti, essa avvenne nell'ambito della liquidazione dell'attivo. Successivamente a detta alienazione furono iniziate due cause: una dei coniugi Bisconti in opposizione al provvedimento di rilascio ed il relativo ricorso fu dichiarato inefficace dal pretore in data 18.10.1993 per omessa notifica del ricorso medesimo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

La seconda causa, sempre in opposizione al rilascio, fu iniziata dal figlio dei falliti, accomandatario di una società poi risultata inesistente, il quale affermava che la società medesima era conduttrice del suddetto immobile.

Tale seconda causa fu definita con un verbale di conciliazione nel quale le parti concordarono un differimento del rilascio dell'immobile.

Risulta, altresì, che i coniugi Bisconti proposero opposizione al fallimento e che il Tribunale di Lecce rigettò, in data 26.6.1990, detta opposizione. Avverso la sentenza venne proposto appello, innanzi alla Corte d'Appello di Lecce.

La predetta Corte, con sentenza del 3.7.1997, ha dichiarato inammissibile l'appello 18.4.1995 proposto da Durante Maria Adrocura avverso la sentenza 8.3.1995 del Tribunale di Lecce nei confronti della curatela fallimentare società di fatto Durante M. Donata e Bisconti Luigi, in persona del curatore, nonché Pranzo Alberto, Rapanà Antonio e finanziaria San Giorgio S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, compensando tra le parti le spese di lite.

Quanto alla vicenda dei rapporti tra il debitore e gli usurai, risulta in primo luogo che Maria D. Durante presentò denuncia per usura in data 29.3.1993; il relativo procedimento fu iscritto al n. 3507/93 presso la Procura della Repubblica della Pretura Circondariale di Lecce; con decreto

del 18.1.1994 il Gip dispose l'archiviazione per intervenuta prescrizione.

Risulta, altresì, che il Bisconti rese, in data 13.7.1993, al Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce dichiarazioni accusatorie per fatti di usura nei confronti di tale Oronzo Gravili e di omissione di atti di ufficio nei confronti del curatore, avv. Achille Vernole.

In data 21.7.1993 il Comando di Polizia Tributaria trasmise gli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura e presso il Tribunale di Lecce; in data 20.9.1993 la Procura presso il Tribunale inviò gli atti alla Procura presso la Pretura per competenza.

Il procedimento n. 8505/93 a carico di Gravili + 6 per usura fu archiviato dal Gip in data 3.5.1995 per intervenuta prescrizione.

Quanto ai fatti addebitati al curatore, con atto in data 11.5.1995 il Bisconti formulò alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce accuse di omissione nei confronti del curatore e del « giudice del fallimento ».

Il relativo procedimento n. 12493/93 venne trasmesso alla Procura del Tribunale di Lecce in data 26.4.1994; esso fu definito per intervenuta prescrizione in data 18.2.1997 dopo uno svolgimento alquanto complesso.

In pari data la Durante depositò un esposto contro il proprio difensore, avv. Flavio Fasano.

Gli atti in data 7.11.1995 vennero trasmessi alla Procura della Repubblica di Bari ex articolo 11 c.p.p.; il procedimento si è concluso con decreto di archiviazione emesso, in data 3.7.98, dal G.I.P. del Tribunale di Bari.

In data 18.3.1997 i coniugi Bisconti hanno presentato alla Procura del Tribunale di Lecce altro esposto nei confronti del curatore, addebitandogli fatti ulteriori di omissione di atti di ufficio e di false informazioni al P.M.

Quanto infine al comportamento del giudice delegato al predetto fallimento, il Servizio Rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, su conforme parere dell'ispettorato Generale, ha disposto l'archiviazione degli atti, non ravvisando alcune

delle ipotesi che consentono delle valutazioni in sede disciplinare (es. abnormità dell'atto, macroscopica violazione di legge oppure attività finalizzate a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

VENDOLA. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il signor Ianniello Mariano nato a Potenza il 22 giugno 1946 e residente a Cancellara (Potenza) in Via Vittorio Emanuele III n. 3, ha subito in passato, danneggiamenti con atti vandalici a cose di sua proprietà, regolarmente denunciati alla locale Stazione dei Carabinieri in data 14 novembre 1995, 1° gennaio 1997 e 2 luglio 1997;

in data 11 aprile 1998 il signor Ianniello Mariano è stato oggetto di minacce regolarmente segnalate al Procuratore della Repubblica di Potenza con atto di denuncia-querela presentato in data 23 aprile 1998;

nella notte tra il 27 ed il 28 aprile 1998 lo stesso signor Mariano ha subito il furto di 16 capi bovini e di attrezzatura varia nella stalla sita nella propria azienda agricola in agro di Cancellara (Potenza), fatto, pure questo denunciato al Procuratore della Repubblica di Potenza ed alla locale Stazione dei Carabinieri in data 28 aprile 1998 —:

se siano, in corso indagini da parte dalle autorità competenti in merito ai fatti suesposti;

quali decisioni siano state assunte dalle autorità competenti a difesa dell'incolumità del denunciante e della sicurezza della attività lavorativa dello stesso.

(4-17379)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione indicata dalla nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza del 24.7.1998 è emerso che, effettivamente Ian-

niello Mariano, residente a Cancellara, ha subito, nel corso degli ultimi anni, una serie di reati contro il patrimonio.

A seguito di denunce dello stesso sono state avviate indagini dal Signor Procuratore della Repubblica presso la locale Pretura nell'ambito di tre procedimenti, definiti con decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori di episodi di danneggiamento, e nell'ambito di altri due procedimenti (uno pure nei confronti di ignoti per il reato di furto aggravato ed un altro nei confronti di persona identificata per il reato di cui agli artt. 81-393-633 c.p.) tuttora in fase di indagini.

A seguito di ulteriore denuncia, peraltro di cui l'interrogante non ha fatto cenno e con cui lo Ianniello lamenta « pressioni » da parte di persone non specificate finalizzate a costringerlo ad alienare la sua azienda agricola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha avviato e sta svolgendo indagini nei confronti di ignoti per il reato di cui agli artt. 81-56-629 c.p.

Risulta altresì più specificamente dalla nota della Prefettura di Potenza del 19.6.1998 che alla Stazione Carabinieri di Cancellara sono state presentate dal Ianniello Mariano le seguenti denunce per danneggiamento al proprio furgone Ford Transit, targato PZ 300662:

14.11.1995, danneggiamento dei pneumatici posteriori. Nella circostanza il denunciante dichiarava di aver subito in data 6.11.1995 anche un taglio al pneumatico anteriore sinistro dello stesso veicolo;

1.1.1997, danneggiamento dello specchio esterno laterale sinistro;

2.7.1997, danneggiamento dei pneumatici anteriori.

In relazione a tali episodi l'Arma di Cancellara, con tre informative di reato nei confronti di ignoti, riferiva alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Potenza gli esiti delle indagini svolte. Gli atti relativi ai procedimenti penali aperti dall'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 635 C.P. (danneggiamento) risultano archiviati rispettiva-

mente il 10.2.1996 il 13.2.1997 e il 30.9.1997 poiché fatti commessi da persone ignote.

In relazione alle minacce subite l'11.4.1998 e denunciate lo stesso giorno, su segnalazione della moglie di Ianniello Mariano, militari dell'Arma di Cancellara intervenivano nel fondo di quest'ultimo apprendendo dallo stesso che era stato minacciato di morte dal confinante Biscione Giuseppe, proprietario di attiguo terreno, per questioni di confini tra le due proprietà. I militari constatavano la rottura, da parte del Biscione Giuseppe, di alcuni paletti in legno con filo spinato che delimitavano i confini. Gli operanti, sedati gli animi poiché la discussione si era nuovamente accesa, invitavano le parti a risolvere la questione nelle sedi giurisdizionali preposte.

In seguito lo Ianniello, in data 23.4.1998, presentava denuncia-querela per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, minaccia, violenza privata e danneggiamento direttamente alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale contro Biscione Giuseppe, nato a Cancellara il 10.2.1941, residente in Potenza, Via Siracusa n. 5. La vicenda è tuttora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Per il furto di bestiame (16 bovini e alcuni utensili da lavoro) verificatosi nella notte tra il 27 e il 28 aprile 1998, Ianniello Mariano, denunciava l'accaduto il mattino del 28.4.1998 presso la Procura della Repubblica di Potenza e nel pomeriggio dello stesso giorno ne informava l'Arma di Cancellara. Le indagini, tuttora in corso, non hanno consentito fino ad ora di identificare i colpevoli e quell'Arma, con informativa n. 50/5 del 19.5.1998, riferiva i primi accertamenti alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Potenza.

In merito ai fatti criminosi innanzi citati non è stato possibile avviare una mirata attività di indagine per la mancanza di elementi utili e per taluni ritardi con cui sono stati denunciati alcuni fatti. Per il furto segnalato, infatti, il sopralluogo è stato effettuato in ritardo e in situazioni di avverse condizioni meteorologiche che avevano reso inutilizzabili le tracce lasciate dai pneumatici del mezzo usato per il trasporto

di bestiame. Lo stesso Ianniello, in sede di denuncia, non ha mai esternato sospetti sui probabili autori dei fatti criminosi subiti.

In relazione alle vicende che vedono coinvolto il Sig. Ianniello, gli inquirenti non escludono che gli atti di danneggiamento subiti possano essere stati perpetrati dai mezzadri ed ex coeredi che a suo tempo lavoravano e gestivano l'azienda agricola del padre dell'istante, prima che lo stesso, trasferitosi da Mornico al Serio (BG), rilevasse direttamente la gestione e la direzione dell'azienda paterna.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

ARMANDO VENETO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, dovendo procedere alla stesura del piano programmatico di sviluppo della rete viaria provinciale, con missiva del 6 ottobre 1998 ha chiesto all'Anas di Reggio Calabria quale fosse lo stato di progettazione della statale che dal comune di Bovalino marina conduce alla strada statale 18, località Ceramida di Pellegrina del comune di Bagnara, unendo le coste ionica e tirrenica; fino al momento nessuna risposta è intervenuta, malgrado i solleciti dovuti al fatto che entro il prossimo mese di dicembre 1998 tale progetto dovrà essere rimesso alla Unione europea, pena la decadenza dal diritto al cofinanziamento per la realizzazione dell'opera;

se ciò dovesse accadere l'Anas si assumerebbe una gravissima responsabilità, della quale dovrebbe rispondere davanti alle popolazioni interessate ed in tutte le altre sedi eventualmente competenti, poiché verrebbe a disperdersi l'opportunità di far finanziare un'opera indispensabile per lo sviluppo di una grande area, la quale non potrà decollare senza tale importante snodo stradale —:

se ritenga di intervenire immediatamente perché l'omissione del compartimento dell'Anas di Reggio Calabria abbia a cessare;

se tale grave omissione nasconda la volontà della direzione generale dell'Anas di disattendere l'impegno assunto per realizzare il progetto esecutivo e la costruzione del tratto di strada sopra richiamato;

se ci siano responsabilità omissive o di abuso da parte dei dirigenti dell'Anas e quali provvedimenti si intendano adottare;

se l'Anas intenda definitivamente stabilire entro quale tempo sarà predisposta la progettazione per la realizzazione di tale strada, indispensabile per lo sviluppo della provincia di Reggio Calabria, e se detti tempi saranno calcolati in modo da non perdere il diritto al cofinanziamento su fondi europei. (4-20841)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione presentata si fa presente che con la nota pervenuta il 14/10/98 alla sezione staccata ANAS di Reggio Calabria, l'Amministrazione Provinciale prospettava la necessità di conoscere lo stato di progettazione, ove già disposto dall'ANAS, della strada statale che dal Comune di Bovalino Marina conduce alla statale n. 18 in località Ceramida di Pellegrina (Comune di Bagnara), dovendo procedere alla stesura di un piano programmatico di sviluppo della rete viaria provinciale e, nel contempo, si richiedeva un incontro da concordare « in tempi possibilmente brevi ».

L'Assessore Provinciale ai lavori pubblici, contattato dall'ANAS per le vie brevi, precisava che l'incontro era necessario per chiarire alcuni aspetti afferenti l'elaborazione del Piano Programmatico e, in particolare, del collegamento Bovalino-Bagnara.

L'incontro così concordato si è tenuto nello scorso mese di gennaio e, in tale sede, il Capo della Sezione Staccata ANAS di Reggio Calabria ha fornito, per quanto di competenza, tutte le informazioni richiestegli.

L'ANAS precisa che nella vicenda non emergono responsabilità attribuite al personale degli dell'Ente per eventuali omissioni o abusi.

Per quanto concerne la costruzione di una trasversale in alternativa alla statale 112 (Bagnara-Bovalino Marina) allo stato,

non vi è alcuna previsione di finanziamenti Europei né, di ulteriori finanziamenti oltre quello di 70 miliardi di lire previsto nel Piano Triennale ANAS 1997/99 e, relativo al progetto di costruzione della cosiddetta « Galleria dello Zillastro ».

Per lo stesso l'ANAS stà predisponendo le relative procedure di appalto.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.

ZACCHERA, CONTENTO, ARMANI e GIOVANNI PACE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la Direzione generale delle Entrate di Torino avrebbe inviato indiscriminatamente migliaia di accertamenti presuntivi di reddito ad altrettanti contribuenti, relativamente all'anno 1992, che hanno presentato un allegato H al modello 740 e siano soci di società che non abbiano rispettato i parametri della cosiddetta *minimum tax* »;

quanti siano i contribuenti interessati all'invio degli accertamenti d'ufficio e se la cosa interessi anche altre direzioni compartimentali regionali;

se ritenga corretto questo atteggiamento dell'ufficio destinato, sembra, solo a « fare cassa » nell'imminenza dello scadere dei termini per gli accertamenti — verso contribuenti che non hanno la possibilità di sapere perché le società abbiano o meno rispettato la « *minimum tax* » e che si sono limitati ad allegare un modello loro fornito dalle società stesse;

per quali motivi siano stati fatti gli accertamenti d'ufficio ai contribuenti e non alle società e per quali motivi — prima di inviare gli accertamenti ai contribuenti — non si siano invitate le società a fornire chiarimenti valutando caso per caso se sussistevano motivi fondati e documentati circa la congruità di applicazione dei parametri della *minimum tax*;

se non ritenga che tale atteggiamento da parte dell'amministrazione non sia che

un aperto terrorismo fiscale, che non dà un minimo di possibilità di difesa preventiva ai contribuenti comunque costretti, anche in caso di ricorso, a pagare parte delle somme pretese dall'amministrazione, con tempi lunghissimi per l'eventuale rimborso e comunque di fatto con le spese di ricorso a loro carico;

se, con la probabile presentazione di migliaia di ricorsi, non si crei così un ulteriore rallentamento dei processi tributari e cioè esattamente il contrario di quanto il Ministro interrogato dichiara di auspicare in ogni occasione. (4-21718)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti pongono alcuni quesiti in merito all'attività della Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, la quale avrebbe inviato numerosi avvisi di accertamento per l'anno 1992 a contribuenti che risultavano essere soci di società di persone i cui ricavi dichiarati erano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri del « contributo diretto lavorativo » (cosiddetta minimum tax).*

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato che, durante l'anno 1998, gli uffici finanziari del Piemonte hanno notificato complessivamente 387 avvisi di accertamento relativamente all'anno 1992 nei confronti di persone fisiche soci di società di persone che hanno dichiarato un reddito di partecipazione inferiore a quello loro imputabile sulla base del reddito attribuito alle società in base ai parametri della cosiddetta minimum tax. Detti avvisi sono stati predisposti in base alle disposizioni, secondo il testo in vigore per il periodo d'imposta 1992, dell'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (come modificato dall'articolo 11 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438).

I redditi accertati sono stati determinati sulla base dei dati indicati dalle stesse società di persone, dati questi che, vista la

natura giuridica delle società in questione che presuppone una fattiva partecipazione dei soci all'attività amministrativa, non potevano non essere conosciuti dai singoli soci.

Lo stesso Dipartimento ha ricordato che l'adeguamento al contributo diretto lavorativo del reddito delle società di persone non rileva ai fini ILOR (unica imposta alla quale le società personali erano assoggettabili) bensì ai fini IRPEF. imposta questa dovuta direttamente dai soci delle società personali, in base all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Tale norma dispone, infatti, che i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipenden-

temente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Di conseguenza si ritiene che l'operato dell'Amministrazione (il quale, ovviamente, non è limitato alla sola regione Piemontese ma riguarda l'intero territorio nazionale) sia legittimo, in quanto sono stati rettificati, secondo le procedure previste dalla normativa in materia, le dichiarazioni di contribuenti che, contravvenendo a precise disposizioni di legge, hanno dichiarato redditi inferiori a quelli loro attribuibili con l'applicazione dei parametri del contributo diretto lavorativo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.